

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- ★ **Regolamento (CE, CECA, Euratom) n. 2120/1999 del Consiglio, del 1° ottobre 1999, che stabilisce i coefficienti correttivi applicabili con effetto dal 1° gennaio 1999 alle retribuzioni dei funzionari delle Comunità europee con sede di servizio nei paesi terzi** 1
- Regolamento (CE) n. 2121/1999 della Commissione, del 6 ottobre 1999, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli 4
- Regolamento (CE) n. 2122/1999 della Commissione, del 6 ottobre 1999, che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco per la decima gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 1489/1999 6
- Regolamento (CE) n. 2123/1999 della Commissione, del 6 ottobre 1999, che fissa i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per i melassi nel settore dello zucchero 7
- Regolamento (CE) n. 2124/1999 della Commissione, del 6 ottobre 1999, che fissa le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali 9
- Regolamento (CE) n. 2125/1999 della Commissione, del 6 ottobre 1999, che modifica il regolamento (CEE) n. 1627/89 relativo all'acquisto di carne bovina mediante gara 11
- ★ **Regolamento (CE) n. 2126/1999 della Commissione, del 6 ottobre 1999, che ripristina la riscossione dei dazi doganali normali applicabili a taluni tubi e profilati cavi, di ferro o di acciaio, originari delle repubbliche di Bosnia-Erzegovina e di Croazia, che beneficiano di un massimale tariffario previsto dal regolamento (CE) n. 70/97 del Consiglio** 13
- Regolamento (CE) n. 2127/1999 della Commissione, del 6 ottobre 1999, relativo alla vendita, a prezzi fissati forfettariamente in anticipo, di carni bovine detenute da taluni organismi d'intervento e destinate alla trasformazione nella Comunità e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1755/1999 17

Regolamento (CE) n. 2128/1999 della Commissione, del 6 ottobre 1999, relativo alla vendita, nell'ambito di una procedura di gara, di carni bovine detenute da taluni organismi d'intervento e destinate alla produzione di carni macinate	23
Regolamento (CE) n. 2129/1999 della Commissione, del 6 ottobre 1999, relativo alle offerte presentate nell'ambito della gara per bovini messi in vendita di cui al regolamento (CE) n. 2018/1999	27
Regolamento (CE) n. 2130/1999 della Commissione, del 6 ottobre 1999, che modifica i dazi all'importazione nel settore del reiso	28
Regolamento (CE) n. 2131/1999 della Commissione, del 6 ottobre 1999, recante modifica del regolamento (CE) n. 2805/95 che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore vitivinicolo	31
Regolamento (CE) n. 2132/1999 della Commissione, del 6 ottobre 1999, che modifica il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali	34

II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

Consiglio

1999/660/CE:

★ Decisione del Consiglio, del 27 settembre 1999, relativa alla conclusione della convenzione tra la Comunità europea e l'Ente soccorso e lavori delle Nazioni Unite per i profughi della Palestina nel Vicino Oriente (UNRWA), per gli anni 1999-2001	36
---	-----------

Convenzione tra la Comunità europea e l'Ente soccorso e lavori delle Nazioni Unite per i profughi della Palestina nel Vicino Oriente (UNRWA)	37
--	----

Informazione relativa all'entrata in vigore dell'accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Armenia, dall'altra	41
--	----

Informazione relativa all'entrata in vigore dell'accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Azerbaigian, dall'altra	41
--	----

Commissione

1999/661/CE:

★ Decisione della Commissione, del 9 settembre 1999, recante modifica delle decisioni 79/491/CEE e 80/765/CEE che fissano il codice e le norme tipo relative alla trascrizione, in forma atta alla lettura meccanica, dei risultati delle indagini di base e delle indagini statistiche intermedie sulle superfici viticole [notificata con il numero C(1999) 2703]	42
--	-----------

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

**REGOLAMENTO (CE, CECA, EURATOM) N. 2120/1999 DEL CONSIGLIO
del 1° ottobre 1999**

che stabilisce i coefficienti correttivi applicabili con effetto dal 1° gennaio 1999 alle retribuzioni dei funzionari delle Comunità europee con sede di servizio nei paesi terzi

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto lo statuto dei funzionari delle Comunità europee e il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità, definiti dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 ⁽¹⁾ e modificati da ultimo dal regolamento (CE, CECA, Euratom) n. 1238/1999 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, primo comma, dell'allegato X,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) occorre tener conto dell'evoluzione del costo della vita nei paesi non appartenenti alla Comunità e stabilire, di conseguenza, con effetto dal 1° gennaio 1999, i coefficienti correttivi applicabili alle retribuzioni versate nella moneta del paese in cui prestano servizio ai funzionari in servizio nei paesi terzi;
- (2) ai termini dell'allegato X dello statuto, il Consiglio stabilisce semestralmente i coefficienti correttivi ed esso dovrà di conseguenza stabilire i nuovi coefficienti correttivi per i prossimi semestri;
- (3) i coefficienti correttivi riguardanti il periodo con decorrenza dal 1° gennaio 1999, i cui pagamenti sono stati effettuati sulla base di un regolamento precedente, potrebbero comportare adeguamenti retroattivi (positivi o negativi) delle retribuzioni;
- (4) occorre prevedere il versamento di arretrati nel caso di un aumento dovuto a tali coefficienti correttivi;
- (5) occorre prevedere il recupero delle somme pagate in eccesso nel caso di una diminuzione dovuta a tali coefficienti correttivi per il periodo compreso fra il 1°

gennaio 1999 e la data della decisione del Consiglio che stabilisce i coefficienti correttivi con effetto al 1° gennaio 1999;

- (6) tuttavia, per ragioni di simmetria rispetto ai coefficienti correttivi applicabili all'interno della Comunità alle retribuzioni ed alle pensioni dei funzionari e degli altri agenti delle Comunità europee, occorre precisare che l'eventuale ricupero potrà interessare solo il periodo massimo di sei mesi precedente la decisione di fissazione e che i suoi effetti potranno essere ripartiti sul periodo massimo di dodici mesi a decorrere dalla data di tale decisione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Con effetto dal 1° gennaio 1999, i coefficienti correttivi applicabili alle retribuzioni versate nella moneta del paese in cui il funzionario presta servizio sono stabiliti come indicato in allegato.

I tassi di cambio utilizzati per il calcolo di tali retribuzioni sono quelli utilizzati per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per il mese che precede la data di cui al primo comma.

Articolo 2

A norma dell'articolo 13, primo comma dell'allegato X dello statuto, il Consiglio fissa semestralmente i coefficienti correttivi. Esso fisserà di conseguenza i nuovi coefficienti correttivi con effetto al 1° luglio 1999.

Le istituzioni procederanno ai pagamenti retroattivi nel caso di un aumento delle retribuzioni dovuto ai coefficienti correttivi.

⁽¹⁾ GU L 56 del 4.3.1968, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 150 del 17.6.1999, pag. 1.

Per il periodo compreso tra il 1° gennaio 1999 e la data della decisione del Consiglio che stabilisce i coefficienti correttivi applicabili a decorrere dal 1° gennaio 1999, le istituzioni provvederanno ad apportare gli adeguamenti retroattivi negativi delle retribuzioni nel caso di una diminuzione dovuta a detti coefficienti correttivi.

Tali adeguamenti retroattivi, che comportano un ricupero delle somme pagate in eccesso, potranno tuttavia interessare solo un periodo massimo di sei mesi precedente la decisione con la quale sono stabiliti i coefficienti correttivi ed il ricupero potrà essere ripartito sul periodo massimo di dodici mesi a decorrere dalla data di tale decisione.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 1° ottobre 1999.

Per il Consiglio

Il Presidente

T. HALONEN

ALLEGATO

Sedi di servizio	Coefficienti correttori gennaio 1999	Sedi di servizio	Coefficienti correttori gennaio 1999
Albania	102,9	Liberia (*)	0,0
Algeria (*)	0,0	Lituania	60,6
Angola	60,0	Madagascar	50,6
Antigua e Barbuda	110,8	Malawi	19,5
Antille olandesi	88,7	Mali	91,5
Argentina	101,6	Malta	82,0
Australia	68,8	Marocco	73,8
Bangladesh	62,7	Mauritania	60,8
Barbados	110,3	Maurizio	65,6
Belize	78,4	Messico	56,6
Benin	76,5	Mozambico	83,5
Bolivia (*)	0,0	Namibia	58,3
Bosnia-Erzegovina	86,0	Nicaragua	77,6
Botswana	53,7	Niger	78,2
Brasile	92,1	Nigeria	79,3
Bulgaria	92,5	Norvegia	119,8
Burkina Faso	78,4	Nuova Caledonia	115,3
Burundi (*)	0,0	Pakistan	60,3
Camerun	92,9	Papua Nuova Guinea	70,5
Canada	66,9	Perù	81,3
Ciad	94,3	Polonia	65,9
Cile	92,0	Repubblica Ceca	79,4
Cina	90,3	Repubblica Centrafricana	118,5
Cipro	88,9	Repubblica del Capo Verde	82,0
Cisgiordania — Striscia di Gaza (*)	0,0	Repubblica democratica del Congo (*)	0,0
Colombia	65,8	Repubblica Dominicana	67,5
Comore	106,2	Repubblica federale Iugoslava	44,7
Congo (*)	0,0	Romania	56,3
Corea del Sud	91,2	Ruanda (*)	0,0
Costa d'Avorio	101,0	Russia	112,8
Costa Rica	76,6	Samoa	67,4
Croazia	87,2	São Tomé e Príncipe	91,5
Egitto	72,6	Senegal	81,7
Eritrea	59,9	Sierra Leone	97,6
Estonia	71,1	Siria	76,9
Etiopia	62,5	Slovacchia	57,6
Ex Repubblica iugoslava di Macedonia (*)	0,0	Slovenia	90,2
Figi	60,1	Somalia (*)	0,0
Filippine	54,7	Sri Lanka (*)	0,0
Gabon	118,8	Stati Uniti d'America (New York)	95,5
Gambia	88,5	Stati Uniti d'America (San Diego)	83,4
Georgia	84,3	Stati Uniti d'America (Washington)	86,4
Ghana	41,4	Sudafrica (Città del Capo)	60,9
Giamaica	111,2	Sudafrica (Pretoria)	57,2
Giappone (Naka)	152,1	Sudan	29,8
Giappone (Tokio)	159,0	Suriname	48,4
Gibuti	113,7	Svizzera	118,3
Giordania	72,8	Swaziland	47,2
Guatemala	63,3	Tailandia	59,5
Guinea	100,2	Tanzania	79,5
Guinea Bissau	97,7	Togo	88,8
Guinea equatoriale	91,9	Tonga	72,4
Guyana	64,2	Trinidad e Tobago	61,3
Haiti	82,5	Tunisia	72,4
Hong Kong	99,1	Turchia	76,9
India	47,9	Uganda	83,3
Indonesia	55,8	Ukraina	136,8
Isole Salomone	82,0	Ungheria	57,9
Israele	91,0	Uruguay	93,6
Kazakhstan	108,6	Vanuatu	100,9
Kenya	78,9	Venezuela	93,2
Lesotho	48,0	Vietnam	59,1
Lettonia	68,3	Zambia	51,4
Libano	104,5	Zimbabwe	20,7

(*) Non disponibile.

REGOLAMENTO (CE) N. 2121/1999 DELLA COMMISSIONE**del 6 ottobre 1999****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1498/98 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato;

- (2) in applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 7 ottobre 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 ottobre 1999.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66.

⁽²⁾ GU L 198 del 15.7.1998, pag. 4.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 6 ottobre 1999, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0709 90 70	052	63,0
	999	63,0
0805 30 10	052	53,8
	388	70,4
	524	55,1
	528	74,3
	999	63,4
0806 10 10	052	100,5
	064	55,0
	400	240,8
	999	132,1
0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90	064	37,9
	388	55,7
	400	42,3
	800	185,5
	804	58,3
0808 20 50	999	75,9
	052	83,5
	064	61,6
	388	181,1
	999	108,7

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2645/98 della Commissione (GU L 335 del 10.12.1998, pag. 22). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

REGOLAMENTO (CE) N. 2122/1999 DELLA COMMISSIONE**del 6 ottobre 1999****che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco per la decima gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 1489/1999**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2038/1999 del Consiglio, del 13 settembre 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 18, paragrafo 5, secondo capoverso,

considerando quanto segue:

- (1) in conformità al regolamento (CE) n. 1489/1999 della Commissione, del 7 luglio 1999, relativo ad una gara permanente per la determinazione di prelievi e/o di restituzioni all'esportazione di zucchero bianco ⁽²⁾, si procede a gare parziali per l'esportazione di tale zucchero;
- (2) in base alle disposizioni dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1489/1999, un importo massimo della restituzione all'esportazione è fissato, se del caso, per la gara parziale in causa, tenuto conto in particolare della situazione e della prevedibile evoluzione del

mercato dello zucchero nella Comunità e sul mercato mondiale;

- (3) dopo l'esame delle offerte è opportuno adottare, per la decima gara parziale, le disposizioni di cui all'articolo 1;
- (4) le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la decima gara parziale di zucchero bianco, effettuata a norma del regolamento (CE) n. 1489/1999, l'importo massimo della restituzione all'esportazione è pari a 52,303 EUR/100 kg.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 7 ottobre 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 ottobre 1999.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU L 252 del 25.9.1999, pag. 1.⁽²⁾ GU L 172 dell'8.7.1999, pag. 27.

REGOLAMENTO (CE) N. 2123/1999 DELLA COMMISSIONE**del 6 ottobre 1999****che fissa i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per i melassi nel settore dello zucchero**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2038/1999 del Consiglio, del 13 settembre 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1422/95 della Commissione, del 23 giugno 1995, che stabilisce le modalità d'applicazione per l'importazione di melassi nel settore dello zucchero e che modifica il regolamento (CEE) n. 785/68 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 1, paragrafo 2 e l'articolo 3, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) ai sensi del regolamento (CE) n. 1422/95, il prezzo cif all'importazione di melassi, di seguito denominato «prezzo rappresentativo», viene stabilito conformemente al regolamento (CEE) n. 785/68 della Commissione ⁽³⁾; tale prezzo si intende fissato per la qualità tipo definita all'articolo 1 del regolamento citato;
- (2) il prezzo rappresentativo del melasso è calcolato per un determinato luogo di transito di frontiera della Comunità, che è Amsterdam; questo prezzo deve essere calcolato in base alle possibilità d'acquisto più favorevoli sul mercato mondiale stabilite mediante i corsi o i prezzi di tale mercato adeguati in funzione delle eventuali differenze di qualità rispetto alla qualità tipo; la qualità tipo del melasso è stata definita dal regolamento (CEE) n. 785/68;
- (3) per rilevare le possibilità d'acquisto più favorevoli sul mercato mondiale, occorre tener conto di tutte le informazioni riguardanti le offerte fatte sul mercato mondiale, i prezzi constatati su importanti mercati dei paesi terzi e le operazioni di vendita concluse negli scambi internazionali di cui la Commissione abbia avuto conoscenza direttamente o per il tramite degli Stati membri; all'atto di tale rilevazione, ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 785/68, può essere presa come base una media di più prezzi, purché possa essere considerata rappresentativa della tendenza effettiva del mercato;
- (4) non si tiene conto delle informazioni quando esse non riguardano merce sana, leale e mercantile o quando il prezzo indicato nell'offerta riguarda soltanto una quan-

tità limitata non rappresentativa del mercato; devono essere esclusi anche i prezzi d'offerta che possono essere ritenuti non rappresentativi della tendenza effettiva del mercato;

- (5) per ottenere dati comparabili relativi al melasso della qualità tipo, è necessario, secondo la qualità di melasso offerta, aumentare ovvero diminuire i prezzi in funzione dei risultati ottenuti dall'applicazione dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 785/68;
- (6) un prezzo rappresentativo può, a titolo eccezionale, essere mantenuto ad un livello invariato per un periodo limitato quando il prezzo d'offerta in base al quale è stato stabilito il precedente prezzo rappresentativo non è pervenuto a conoscenza della Commissione e quando i prezzi d'offerta disponibili, ritenuti non sufficientemente rappresentativi della tendenza effettiva del mercato, determinerebbero modifiche brusche e rilevanti del prezzo rappresentativo;
- (7) qualora esista una differenza tra il prezzo limite per il prodotto in causa e il prezzo rappresentativo, occorre fissare dazi addizionali all'importazione alle condizioni previste all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1422/95; in caso di sospensione dei dazi all'importazione a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1422/95, occorre fissare importi specifici per tali dazi;
- (8) dall'applicazione delle suddette disposizioni risulta che i prezzi rappresentativi e i dazi addizionali all'importazione dei prodotti in causa devono essere fissati conformemente all'allegato del presente regolamento;
- (9) le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1422/95 sono indicati in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 7 ottobre 1999.

⁽¹⁾ GU L 252 del 25.9.1999, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 141 del 24.6.1995, pag. 12.

⁽³⁾ GU L 145 del 27.6.1968, pag. 12.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 ottobre 1999.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

ALLEGATO

al regolamento che fissa i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per i melassi nel settore dello zucchero

(in EUR)

Codice NC	Importo del prezzo rappresentativo per 100 kg netti del prodotto considerato	Importo del dazio addizionale per 100 kg netti del prodotto considerato	Importo del dazio all'importazione in ragione di sospensione di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1422/95 per 100 kg netti del prodotto considerato ⁽²⁾
1703 10 00 ⁽¹⁾	6,10	0,30	—
1703 90 00 ⁽¹⁾	7,39	0,00	—

⁽¹⁾ Fissazione per la qualità tipo definita all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 785/68, modificato.

⁽²⁾ Detto importo si sostituisce, a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1422/95, al tasso del dazio della tariffa doganale comune fissato per questi prodotti.

REGOLAMENTO (CE) N. 2124/1999 DELLA COMMISSIONE**del 6 ottobre 1999****che fissa le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2038/1999 del Consiglio, del 13 settembre 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 18, paragrafo 5, secondo comma,

considerando quanto segue:

- (1) ai sensi dell'articolo 18 del regolamento (CE) n. 2038/1999, la differenza tra i corsi o i prezzi praticati sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a) dello stesso regolamento e i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata da una restituzione all'esportazione;
- (2) ai sensi del regolamento (CEE) n. 2038/1999, le restituzioni per lo zucchero bianco e greggio non denaturati ed esportati allo stato naturale devono essere fissate tenendo conto della situazione sul mercato comunitario e sul mercato mondiale dello zucchero, e in particolare degli elementi di prezzo e di costo indicati all'articolo 19 dello stesso regolamento; in conformità dello stesso articolo, è opportuno tener conto ugualmente dell'aspetto economico delle esportazioni previste;
- (3) per lo zucchero greggio la restituzione deve essere fissata per la qualità tipo; quest'ultima è definita all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 431/68 del Consiglio, del 9 aprile 1968, che determina la qualità tipo per lo zucchero greggio e il luogo di transito di frontiera della Comunità per il calcolo dei prezzi cif nel settore dello zucchero ⁽²⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 3290/94 ⁽³⁾; tale restituzione è inoltre fissata in conformità dell'articolo 19, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 2038/1999; lo zucchero candito è stato definito dal regolamento (CE) n. 2135/95 della Commissione, del 7 settembre 1995, relativo alle modalità di applicazione per la concessione di restituzioni all'esportazione nel

settore dello zucchero ⁽⁴⁾; l'importo della restituzione così calcolato per quanto concerne gli zuccheri con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti deve applicarsi al loro tenore di saccarosio ed essere pertanto fissato per 1 % di tale tenore;

- (4) la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di taluni mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per lo zucchero secondo la sua destinazione;
- (5) in casi particolari l'importo della restituzione può essere fissato mediante atti di natura diversa;
- (6) la restituzione deve essere fissata ogni due settimane; la stessa può essere modificata nell'intervallo;
- (7) l'applicazione delle suddette modalità alla situazione attuale dei mercati nel settore dello zucchero, e in particolare ai corsi o prezzi dello zucchero nella Comunità e sul mercato mondiale, conduce a fissare la restituzione conformemente agli importi di cui in allegato al presente regolamento;
- (8) le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CEE) n. 2038/1999, come tali e non denaturati, sono fissate agli importi di cui in allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 7 ottobre 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 ottobre 1999.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 252 del 25.9.1999, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 89 del 10.4.1968, pag. 3.

⁽³⁾ GU L 349 del 31.12.1994, pag. 105.

⁽⁴⁾ GU L 214 dell'8.9.1995, pag. 16.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 6 ottobre 1999, che fissa le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali

Codice prodotto	Importo della restituzione
	— EUR/100 kg —
1701 11 90 9100	44,77 ⁽¹⁾
1701 11 90 9910	42,91 ⁽¹⁾
1701 11 90 9950	⁽²⁾
1701 12 90 9100	44,77 ⁽¹⁾
1701 12 90 9910	42,91 ⁽¹⁾
1701 12 90 9950	⁽²⁾
	— EUR/1 % di saccarosio × 100 kg —
1701 91 00 9000	0,4867
	— EUR/100 kg —
1701 99 10 9100	48,67
1701 99 10 9910	48,98
1701 99 10 9950	48,98
	— EUR/1 % di saccarosio × 100 kg —
1701 99 90 9100	0,4867

⁽¹⁾ Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio esportato differisce dal 92 %, l'importo della restituzione applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 19, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 2038/1999.

⁽²⁾ Fissazione sospesa con il regolamento (CEE) n. 2689/85 della Commissione (GU L 255 del 26.9.1985, pag. 12), modificato dal regolamento (CEE) n. 3251/85 (GU L 309 del 21.11.1985, pag. 14).

REGOLAMENTO (CE) N. 2125/1999 DELLA COMMISSIONE**del 6 ottobre 1999****che modifica il regolamento (CEE) n. 1627/89 relativo all'acquisto di carne bovina mediante gara**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1633/98⁽²⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 7,

considerando quanto segue:

- (1) il regolamento (CEE) n. 1627/89 della Commissione, del 9 giugno 1989, relativo all'acquisto di carne bovina mediante gara⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2025/1999⁽⁴⁾, ha avviato acquisti mediante gara in alcuni Stati membri o regioni di Stato membro per determinati gruppi di qualità;
- (2) l'applicazione del disposto dell'articolo 6, paragrafi 2, 3 e 4, del regolamento (CEE) n. 805/68 e la necessità di limitare l'intervento agli acquisti occorrenti per garantire

un sostegno ragionevole del mercato inducono, in base alle quotazioni di cui la Commissione dispone, a modificare l'elenco degli Stati membri o regioni degli Stati membri in cui è avviata la gara, nonché dei gruppi di qualità che possono essere oggetto di acquisti d'intervento conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CEE) n. 1627/89 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'11 ottobre 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 ottobre 1999.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 148 del 28.6.1968, pag. 24.

⁽²⁾ GU L 210 del 28.7.1998, pag. 17.

⁽³⁾ GU L 159 del 10.6.1989, pag. 36.

⁽⁴⁾ GU L 250 del 23.9.1999, pag. 8.

ANEXO — BILAG — ANHANG — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ — ANNEX — ANNEXE — ALLEGATO — BIJLAGE — ANEXO — LIITE — BILAGA

Estados miembros o regiones de Estados miembros y grupos de calidades previstos en el apartado 1 del artículo 1 del Reglamento (CEE) n° 1627/89

Medlemsstater eller regioner og kvalitetsgrupper, jf. artikel 1, stk. 1, i forordning (EØF) nr. 1627/89
Mitgliedstaaten oder Gebiete eines Mitgliedstaats sowie die in Artikel 1 Absatz 1 der Verordnung (EWG) Nr. 1627/89 genannten Qualitätsgruppen

Κράτη μέλη ή περιοχές κρατών μελών και ομάδες ποιότητας που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1627/89

Member States or regions of a Member State and quality groups referred to in Article 1 (1) of Regulation (EEC) No 1627/89

États membres ou régions d'États membres et groupes de qualités visés à l'article 1^{er} paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 1627/89

Stati membri o regioni di Stati membri e gruppi di qualità di cui all'articolo 1, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1627/89

In artikel 1, lid 1, van Verordening (EEG) nr. 1627/89 bedoelde lidstaten of gebieden van een lidstaat en kwaliteitsgroepen

Estados-Membros ou regiões de Estados-Membros e grupos de qualidades referidos no n.º 1 do artigo 1.º do Regulamento (CEE) n.º 1627/89

Jäsenvaltiot tai alueet ja asetuksen (ETY) N:o 1627/89 1 artiklan 1 kohdan tarkoittamat laaturyhmät
Medlemsstater eller regioner och kvalitetsgrupper som avses i artikel 1.1 i förordning (EEG) nr 1627/89

Estados miembros o regiones de Estados miembros	Categoría A	Categoría C				
Medlemsstat eller region	Kategori A	Kategori C				
Mitgliedstaaten oder Gebiete eines Mitgliedstaats	Kategorie A	Kategorie C				
Κράτος μέλος ή περιοχές κράτους μέλους	Κατηγορία Α	Κατηγορία Γ				
Member States or regions of a Member State	Category A	Category C				
États membres ou régions d'États membres	Catégorie A	Catégorie C				
Stati membri o regioni di Stati membri	Categoria A	Categoria C				
Lidstaat of gebied van een lidstaat	Categorie A	Categorie C				
Estados-Membros ou regiões de Estados-Membros	Categoria A	Categoria C				
Jäsenvaltiot tai alueet	Luokka A	Luokka C				
Medlemsstater eller regioner	Kategori A	Kategori C				
	U	R	O	U	R	O
België-Belgique		×				
Danmark		×				
France						×
Ireland				×	×	×
Northern Ireland				×	×	×
Österreich		×				

REGOLAMENTO (CE) N. 2126/1999 DELLA COMMISSIONE**del 6 ottobre 1999****che ripristina la riscossione dei dazi doganali normali applicabili a taluni tubi e profilati cavi, di ferro o di acciaio, originari delle repubbliche di Bosnia-Erzegovina e di Croazia, che beneficiano di un massimale tariffario previsto dal regolamento (CE) n. 70/97 del Consiglio**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 70/97 del Consiglio, del 20 dicembre 1996, relativo al regime applicabile alle importazioni nella Comunità di prodotti originari delle repubbliche di Bosnia-Erzegovina e di Croazia e alle importazioni di vini originari dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia e della Repubblica di Slovenia ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2863/98 del Consiglio ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) il regolamento (CE) n. 70/97 prevede agli articoli 1 e 4 che le merci elencate nei suoi allegati C, originari delle repubbliche di Bosnia-Erzegovina e di Croazia, beneficiano di un'esenzione dai dazi doganali nel quadro di massimali tariffari; che l'articolo 4, paragrafo 3, prevede che, non appena i massimali tariffari sono raggiunti, la Commissione può ripristinare, mediante regolamento e sino al termine dell'anno civile, la riscossione dei dazi doganali applicabili a paesi terzi alle importazioni dei prodotti interessati;
- (2) la sorveglianza comunitaria prevista dall'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 70/97 ha dimostrato che le importazioni preferenziali di merci nel quadro del

massimale tariffario di cui al numero d'ordine 01.0160 hanno sorpassato il suddetto massimale;

- (3) tale situazione può causare notevoli danni al relativo settore comunitario e che è dunque necessario che vengano ripristinati i dazi doganali normali per le repubbliche in questione;
- (4) quindi che, è opportuno ripristinare la riscossione dei dazi doganali normali per i prodotti in questione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per i prodotti elencati in allegato, originari delle repubbliche di Bosnia-Erzegovina e di Croazia, che beneficiano di un massimale tariffario previsto dal regolamento (CE) n. 70/97, la riscossione dei dazi doganali normali è ripristinata a decorrere dal 10 ottobre 1999 e fino al 31 dicembre 1999.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 ottobre 1999.

Per la Commissione

Frederik BOLKESTEIN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 16 del 18.1.1997, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 358 del 31.12.1998, pag. 85.

ALLEGATO

Numero d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci
01.0160	7304	Tubi e profilati cavi, senza saldatura, di ferro o di acciaio:
	7304 10	- Tubi dei tipi utilizzati per oleodotti e gasdotti:
	7304 10 10	-- con diametro esterno inferiore o uguale a 168,3 mm
	7304 10 30	-- con diametro esterno superiore a 168,3 mm, ed inferiore o uguale a 406,4 mm
	7304 10 90	-- con diametro esterno superiore a 406,4 mm
		- Tubi di rivestimento o di produzione e aste di perforazione, dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas:
	7304 29	-- altri:
	7304 29 11	--- con diametro esterno non superiore a 406,4 mm
	7304 29 19	--- con diametro esterno superiore a 406,4 mm
		- altri, di sezione circolare, di ferro o di acciai non legati:
	7304 31	-- trafilati o laminati a freddo:
		--- altri:
	7304 31 91	---- di precisione
	7304 31 99	---- altri
	7304 39	-- altri:
	7304 39 10	--- greggi, dritti ed a pareti di spessore uniforme, destinati esclusivamente alla fabbricazione di tubi di differenti profili o spessori di parete ⁽¹⁾
		--- altri:
		---- altri:
		----- altri
		----- Tubi filettati o filettabili detti gas:
	7304 39 51	----- zincati
	7304 39 59	----- altri
		----- altri, con diametro esterno:
	7304 39 91	----- inferiore o uguale a 168,3 mm
	7304 39 93	----- superiore a 168,3 mm, ed inferiore o uguale a 406,4 mm
	7304 39 99	----- superiore a 406,4 mm
		- altri, di sezione circolare, di acciai inossidabili:
	7304 41	-- trafilati o laminati a freddo:
	7304 41 90	--- altri
	7304 49	-- altri:
	7304 49 10	--- greggi, dritti ed a pareti di spessore uniforme, destinati esclusivamente alla fabbricazione di tubi di differenti profili o spessori di parete ⁽¹⁾
		--- altri:
		---- altri:
	7304 49 91	----- con diametro esterno inferiore o uguale a 406,4 mm
	7304 49 99	----- con diametro esterno superiore a 406,4 mm
		- altri, di sezione circolare, di altri acciai legati:
	7304 51	-- trafilati o laminati a freddo:
		--- dritti ed a pareti di spessore uniforme, di acciaio legato contenente, in peso, da 0,9 % a 1,15 % incluso di carbonio e 0,5 % a 2 % incluso di cromo e, eventualmente, 0,5 % o meno di molibdeno di lunghezza:
	7304 51 11	---- inferiore o uguale a 4,5 m

Numero d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci
01.0160 (segue)	7304 51 19	---- superiore a 4,5 m --- altri: ---- altri:
	7304 51 91	----- di precisione
	7304 51 99	----- altri
	7304 59	-- altri:
	7304 59 10	--- greggi, diritti ed a parete di spessore uniforme, destinati esclusivamente alla fabbricazione di tubi di differenti profili o spessori di parete (!) --- altri, diritti ed a parete di spessore uniforme, di acciaio legato, contenente, in peso, da 0,9 % a 1,15 % incluso di carbonio e da 0,5 a 8 % incluso di cromo e, eventualmente, 0,5 % o meno di molibdeno di lunghezza:
	7304 59 31	---- inferiore o uguale a 4,5 m
	7304 59 39	---- superiore a 4,5 m --- altri: ---- altri:
	7304 59 91	----- con diametro esterno inferiore o uguale a 168,3 mm
	7304 59 93	----- con diametro esterno superiore a 168,3 mm, ed inferiore o uguale a 406,4 mm
	7304 59 99	----- con diametro esterno superiore a 406,4 mm
	7304 90	- altri:
	7304 90 90	-- altri
	7305	Altri tubi (per esempio: saldati o ribaditi) a sezioni circolari, con diametro esterno superiore a 406,4 mm, di ferro o di acciaio
	7306	Altri tubi, tubi e profilati cavi (per esempio: saldati, ribaditi, aggraffati o a lembi semplicemente avvicinati), di ferro o di acciaio:
	7306 10	- Tubi dei tipi utilizzati per oleodotti o gasdotti: -- saldati longitudinalmente, con diametro esterno:
	7306 10 11	--- inferiore o uguale a 168,3 mm
	7306 10 19	--- superiore a 168,3 mm, ed inferiore o uguale a 406,4 mm
	7306 10 90	-- saldati elicoidalmente
	7306 20 00	- Tubi di rivestimento o di produzione dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas
	7306 30	- altri, saldati, di sezione circolare, di ferro o di acciai non legati: -- altri: --- di precisione, aventi parete di spessore:
	7306 30 21	----- inferiore o uguale a 2 mm
	7306 30 29	----- superiore a 2 mm --- altri: ---- Tubi gas, filettati o filettabili:
	7306 30 51	----- zincati
	7306 30 59	----- altri ---- altri, con diametro esterno: ----- inferiore o uguale a 168,3 mm:
	7306 30 71	----- zincati
	7306 30 78	----- altri
	7306 30 90	----- superiore a 168,3 mm, ed inferiore o uguale a 406,4 mm

Numero d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci
01.0160 (segue)	7306 40	- altri, saldati, di sezione circolare, di acciai inossidabili: -- altri:
	7306 40 91	--- trafilati o laminati a freddo
	7306 40 99	--- altri
	7306 50	- altri, saldati, di sezione circolare, di altri acciai legati: -- altri:
	7306 50 91	--- di precisione
	7306 50 99	--- altri
	7306 60	- altri, saldati, di sezione diversa da quella circolare: -- altri:
		--- di sezione quadrata o rettangolare, aventi parete di spessore:
	7306 60 31	---- inferiore o uguale a 2 mm
	7306 60 39	---- superiore a 2 mm
	7306 60 90	--- di altre sezioni
	7306 90 00	- altri

(¹) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia.

REGOLAMENTO (CE) N. 2127/1999 DELLA COMMISSIONE

del 6 ottobre 1999

relativo alla vendita, a prezzi fissati forfettariamente in anticipo, di carni bovine detenute da taluni organismi d'intervento e destinate alla trasformazione nella Comunità e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1755/1999

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1633/98⁽²⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) l'applicazione delle misure d'intervento nel settore delle carni bovine ha determinato la formazione di scorte in vari Stati membri; per evitare un prolungamento eccessivo dell'ammasso, è opportuno mettere in vendita una parte di queste scorte ai fini della trasformazione nella Comunità;
- (2) occorre assoggettare tale vendita alle norme stabilite dai regolamenti della Commissione (CEE) n. 2173/79⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2417/95⁽⁴⁾, (CEE) n. 3002/92⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 770/96⁽⁶⁾, e (CEE) n. 2182/77⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2417/95, fatte salve determinate eccezioni connesse all'uso particolare al quale i prodotti sono destinati;
- (3) per garantire una vendita regolare e permanente, è necessario applicare in particolare le disposizioni di cui al titolo I del regolamento (CEE) n. 2173/79;
- (4) per garantire una gestione economica delle scorte, è necessario disporre che gli organismi d'intervento vendano innanzitutto le carni immagazzinate da più tempo;
- (5) è opportuno derogare al disposto dell'articolo 2, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 2173/79, tenuto conto delle difficoltà amministrative che l'applicazione di tale norma crea in alcuni Stati membri;
- (6) per garantire il miglior controllo possibile sulla destinazione delle carni bovine d'intervento occorre prevedere, oltre alle misure fissate dal regolamento (CEE) n. 3002/92, misure di controllo basate su verifiche fisiche quantitative e qualitative;

(7) è opportuno abrogare il regolamento (CE) n. 1755/1999 della Commissione⁽⁸⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1907/1999⁽⁹⁾;

(8) le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Si procede alla vendita, ai fini della loro trasformazione nella Comunità, dei prodotti d'intervento acquistati ai sensi dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 805/68 per un volume approssimativo di:

- 1 500 tonnellate di carni bovine non disossate, detenute dall'organismo d'intervento tedesco;
- 4 000 tonnellate di carni bovine non disossate, detenute dall'organismo d'intervento francese;
- 1 000 tonnellate di carni bovine non disossate, detenute dall'organismo d'intervento spagnolo;
- 1 000 tonnellate di carni bovine disossate, detenute dall'organismo d'intervento irlandese;
- 4 000 tonnellate di carni bovine disossate, detenute dall'organismo d'intervento del Regno Unito.

Nell'allegato I figurano informazioni dettagliate concernenti i prodotti e i prezzi di vendita.

2. Fatte salve le disposizioni previste dal presente regolamento, i prodotti di cui al paragrafo 1 sono venduti conformemente alle disposizioni dei regolamenti (CEE) n. 2173/79, in particolare titoli I e III, (CEE) n. 2182/77 e (CEE) n. 3002/92.

3. Gli interessati possono richiedere le informazioni relative ai quantitativi disponibili e ai luoghi in cui i prodotti sono immagazzinati agli indirizzi indicati nell'allegato II del presente regolamento.

4. Per ogni prodotto menzionato nell'allegato I, gli organismi d'intervento interessati vendono innanzitutto le carni immagazzinate da più tempo.

5. In deroga al disposto dell'articolo 2, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 2173/79, le domande d'acquisto non recheranno l'indicazione del deposito frigorifero o dei depositi frigoriferi in cui sono immagazzinati i prodotti richiesti.

⁽¹⁾ GU L 148 del 28.6.1968, pag. 24.

⁽²⁾ GU L 210 del 28.7.1997, pag. 17.

⁽³⁾ GU L 251 del 5.10.1979, pag. 12.

⁽⁴⁾ GU L 248 del 14.10.1995, pag. 39.

⁽⁵⁾ GU L 301 del 17.10.1992, pag. 17.

⁽⁶⁾ GU L 104 del 27.4.1996, pag. 13.

⁽⁷⁾ GU L 251 dell'1.10.1977, pag. 60.

⁽⁸⁾ GU L 209 del 7.8.1999, pag. 10.

⁽⁹⁾ GU L 234 del 4.9.1999, pag. 3.

Articolo 2

1. La domanda d'acquisto è valida soltanto se presentata da, o a nome di, una persona fisica o giuridica che nel corso dei dodici mesi precedenti l'entrata in vigore del presente regolamento abbia fabbricato prodotti trasformati contenenti carni bovine e sia iscritta in un registro nazionale dell'IVA. La domanda deve inoltre essere presentata, o fatta presentare per proprio conto, da uno stabilimento di trasformazione riconosciuto ai sensi dell'articolo 8 della direttiva 77/99/CEE del Consiglio ⁽¹⁾.

2. In deroga al disposto dell'articolo 3, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CEE) n. 2182/77, la domanda deve essere corredata:

- dell'indicazione del prodotto di cui all'articolo 3, paragrafo 2 o all'articolo 3, paragrafo 3;
- dell'impegno scritto dell'acquirente di trasformare le carni acquistate nel prodotto specificato, entro il termine di cui all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2182/77;
- dell'indicazione precisa dello stabilimento o degli stabilimenti in cui le carni acquistate saranno trasformate.

3. L'acquirente di cui al paragrafo 1 può delegare per iscritto un mandatario a prendere in consegna i prodotti acquistati. In tal caso, il mandatario presenta la domanda d'acquisto dell'acquirente da lui rappresentato unitamente alla delega scritta di cui sopra.

4. In deroga all'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2173/79, il termine per la presa in consegna è fissato a due mesi.

5. Gli acquirenti e i mandatarî di cui ai paragrafi precedenti tengono una contabilità aggiornata che consenta di determinare la destinazione e l'utilizzazione dei prodotti, in particolare per controllare la corrispondenza tra i quantitativi dei prodotti acquistati e trasformati.

Articolo 3

1. Le carni acquistate ai sensi del presente regolamento devono essere trasformate in prodotti conformi alle definizioni dei prodotti «A» o «B» di cui ai paragrafi 2 e 3.

2. Per «prodotto A» si intende un prodotto trasformato dei codici NC 1602 10 00, 1602 50 31, 1602 50 39 o 1602 50 80, che non contiene carni diverse da carni bovine, con un rapporto collagene/proteine non superiore allo 0,45 % ⁽²⁾ e contenente in peso almeno il 20 % ⁽³⁾ di carne

⁽¹⁾ GU L 26 del 31.1.1977, pag. 85.

⁽²⁾ Determinazione del tenore in collagene; viene considerato come tenore in collagene il tenore in idrossiprolina moltiplicato per il fattore 8. Il tenore in idrossiprolina deve essere determinato secondo il metodo ISO 3496/1994.

⁽³⁾ Il tenore di carne bovina magra, escluso il grasso, è determinato in base alla procedura d'analisi indicata nell'allegato del regolamento (CEE) n. 2429/86 della Commissione (GU L 210 dell'1.8.1986, pag. 39).

magra, frattaglie e grasso esclusi ⁽⁴⁾, il cui peso netto totale è costituito per almeno l'85 % da carne e gelatina.

Il prodotto deve subire un trattamento termico sufficiente per garantire la coagulazione delle proteine della carne in tutto il prodotto e non presentare pertanto tracce di liquido rossastro sulla superficie di taglio quando è sezionato secondo un piano che passa per la sua parte più grossa.

3. Per «prodotto B» si intende un prodotto trasformato contenente carni bovine diverso:

- da quelli specificati all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 805/68, oppure
- da quelli specificati al paragrafo 2.

Tuttavia, un prodotto trasformato del codice NC 0210 20 90 che è stato essiccato o affumicato in modo tale da aver perso completamente il colore e la consistenza della carne fresca e con un rapporto acqua/proteine non superiore a 3,2 è considerato un prodotto B.

Articolo 4

1. Gli Stati membri predispongono un sistema di controlli fisici e documentali per garantire che tutta la carne venga trasformata conformemente alle disposizioni degli articoli 2 e 3.

Il sistema deve prevedere controlli fisici quantitativi e qualitativi all'inizio, durante e dopo le operazioni di trasformazione. A tal fine i trasformatori debbono essere in grado di dimostrare, in qualsiasi momento, l'identità e l'impiego delle carni mediante un'adeguata contabilità di produzione.

Nell'ambito della verifica tecnica del metodo di produzione da parte dell'autorità competente può essere ammessa, se necessario, una certa tolleranza per le perdite da essudazione e le rifilature.

Per poter verificare la qualità del prodotto finito e stabilire la corrispondenza con la ricetta del trasformatore, gli Stati membri effettuano prelievi di campioni rappresentativi e analisi su questi prodotti. I costi di queste operazioni sono a carico del trasformatore.

2. Su richiesta del trasformatore, lo Stato membro può autorizzare il disossamento dei quarti anteriori e posteriori non disossati in uno stabilimento diverso da quello previsto per la trasformazione, a condizione che le operazioni attinenti siano effettuate nello stesso Stato membro sotto idoneo controllo.

3. Non si applica l'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2182/77. Comunque, la trasformazione dei quarti posteriori può essere effettuata dopo la rimozione del filetto e del roast-beef.

Articolo 5

1. L'importo della cauzione di cui all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2173/79 è fissato a 12 euro/100 kg.

⁽⁴⁾ Le frattaglie comprendono: testa o parti della testa (comprese le orecchie), piedi, coda, cuore, mammelle, fegato, reni, animelle (tino e pancreas), cervello, polmoni, gola, «onglet», milza, lingua, omento, colonna vertebrale, pelle commestibile, organi di riproduzione (utero, ovaie e testicoli), tiroide, ipofissi.

2. L'importo della cauzione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2182/77 è fissato per tonnellata:

- per i quarti posteriori non disossati destinati ai prodotti «A», a 1 000 euro;
- per i quarti posteriori non disossati destinati ai prodotti «B» o a un miscuglio di prodotti «A» e di prodotti «B», a 900 euro;
- per i quarti anteriori non disossati destinati ai prodotti «A», a 700 euro;
- per i quarti anteriori non disossati destinati ai prodotti «B» o a un miscuglio di prodotti «A» e di prodotti «B», a 600 euro;
- per le carni bovine disossate destinate ai prodotti «A», a 800 euro;
- per le carni bovine disossate destinate ai prodotti «B» o a un miscuglio di prodotti «A» e di prodotti «B», a 700 euro.

3. In deroga all'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2182/77, la trasformazione nel prodotto finito specificato nella domanda d'acquisto di tutte le carni acquistate costituisce un'esigenza principale.

Articolo 6

In deroga al disposto dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2182/77, oltre alle menzioni previste dal regolamento (CEE) n. 3002/92:

- la casella 104 dell'esemplare di controllo T5 deve essere completata da una o più delle seguenti diciture:
 - Para transformación [Reglamentos (CEE) n° 2182/77 y (CE) n° 2127/1999]
 - Til forarbejdning (forordning (EØF) nr. 2182/77 og (EF) nr. 2127/1999)

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 ottobre 1999.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

— Zur Verarbeitung bestimmt (Verordnungen (EWG) Nr. 2182/77 und (EG) Nr. 2127/1999)

— Για μεταποίηση [κανονισμοί (ΕΟΚ) αριθ. 2182/77 και (ΕΚ) αριθ. 2127/1999]

— For processing (Regulations (EEC) No 2182/77 and (EC) No 2127/1999)

— Destinés à la transformation [règlements (CEE) n° 2182/77 et (CE) n° 2127/1999]

— Destinate alla trasformazione [regolamenti (CEE) n. 2182/77 e (CE) n. 2127/1999]

— Bestemd om te worden verwerkt (Verordeningen (EEG) nr. 2182/77 en (EG) nr. 2127/1999)

— Para transformação [Regulamentos (CEE) n.º 2182/77 e (CE) n.º 2127/1999]

— Jalostettavaksi (Asetukset (ETY) N:o 2182/77 ja (EY) N:o 2127/1999)

— För bearbetning (Förordningarna (EEG) nr 2182/77 och (EG) nr 2127/1999).

— la casella 106 dell'esemplare di controllo T5 deve recare la data in cui è stato concluso il contratto di vendita.

Articolo 7

Il regolamento (CE) n. 1755/1999 è abrogato.

Articolo 8

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

ANEXO I — BILAG I — ANHANG I — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I — ANNEX I — ANNEXE I — ALLEGATO I — BIJLAGE I — ANEXO I — LIITE I — BILAGA I

Estado miembro	Productos ⁽¹⁾	Cantidad aproximada (toneladas)	Precio de venta expresado en euros por tonelada ⁽²⁾ ⁽³⁾
Medlemsstat	Produkter ⁽¹⁾	Tilnærmet mængde (tons)	Salgspriser i EUR/ton ⁽²⁾ ⁽³⁾
Mitgliedstaat	Erzeugnisse ⁽¹⁾	Ungefähre Mengen (Tonnen)	Verkaufspreise, ausgedrückt in EUR/Tonne ⁽²⁾ ⁽³⁾
Κράτος μέλος	Προϊόντα ⁽¹⁾	Κατά προσέγγιση ποσότητα (τόνοι)	Τιμές πώλησης εκφραζόμενες σε Ευρώ ανά τόνο ⁽²⁾ ⁽³⁾
Member State	Products ⁽¹⁾	Approximate quantity (tonnes)	Selling prices expressed in EUR per tonne ⁽²⁾ ⁽³⁾
État membre	Produits ⁽¹⁾	Quantité approximative (tonnes)	Prix de vente exprimés en euros par tonne ⁽²⁾ ⁽³⁾
Stato membro	Prodotti ⁽¹⁾	Quantità approssimativa (tonnellate)	Prezzi di vendita espressi in euro per tonnellata ⁽²⁾ ⁽³⁾
Lidstaat	Producten ⁽¹⁾	Hoeveelheid bij benadering (ton)	Verkoopprijzen uitgedrukt in euro per ton ⁽²⁾ ⁽³⁾
Estado-Membro	Produtos ⁽¹⁾	Quantidade aproximada (toneladas)	Preço de venda expresso em euros por tonelada ⁽²⁾ ⁽³⁾
Jäsenvaltio	Tuotteet ⁽¹⁾	Arvioitu määrä (tonneina)	Myyntihinta euroina tonnilta ⁽²⁾ ⁽³⁾
Medlemsstat	Produkter ⁽¹⁾	Ungefärlig kvantitet (ton)	Försäljningspris i euro per ton ⁽²⁾ ⁽³⁾

a) **Carne con hueso — Kød, ikke udbenet — Fleisch mit Knochen — Κρέατα με κόκαλα — Bone-in beef — Viande avec os — Carni non disossate — Vlees met been — Carne com osso — Luullinen naudanliha — Kött med ben**

FRANCE	— Quartiers avant	2 000	650	750
	— Quartiers arrière	2 000	800	900
DEUTSCHLAND	— Vorderviertel	1 500	650	750
ESPAÑA	— Cuartos delanteros	1 000	650	750

b) **Carne deshuesada — Udbenet kød — Fleisch ohne Knochen — Κρέατα χωρίς κόκαλα — Boneless beef — Viande désossée — Carni senza osso — Vlees zonder been — Carne desossada — Luuton naudanliha — Benfritt kött**

UNITED KINGDOM	— Intervention flank (INT 18)	1 000	650	750
	— Intervention shoulder (INT 22)	2 000	1 000	1 100
	— Intervention brisket (INT 23)	1 000	650	750
IRELAND	— Intervention flank (INT 18)	1 000	700	800

⁽¹⁾ Véanse los anexos V y VII del Reglamento (CEE) n° 2456/93 de la Comisión (DO L 225 de 4.9.1993, p. 4), cuya última modificación la constituye el Reglamento (CE) n° 2812/98 (DO L 349 de 24.12.1998, p. 47).

⁽²⁾ Se bilag V og VII til Kommissionens forordning (EØF) nr. 2456/93 (EFT L 225 af 4.9.1993, s. 4), senest ændret ved forordning (EF) nr. 2812/98 (EFT L 349 af 24.12.1998, s. 47).

⁽³⁾ Vgl. Anhänge V und VII der Verordnung (EWG) Nr. 2456/93 der Kommission (ABl. L 225 vom 4.9.1993, S. 4), zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 2812/98 (ABl. L 349 vom 24.12.1998, S. 47).

⁽⁴⁾ Βλέπε παραρτήματα V και VII του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2456/93 της Επιτροπής (ΕΕ L 225 της 4.9.1993, σ. 4), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2812/98 (ΕΕ L 349 της 24.12.1998, σ. 47).

⁽⁵⁾ See Annexes V and VII to Commission Regulation (EEC) No 2456/93 (OJ L 225, 4.9.1993, p. 4), as last amended by Regulation (EC) No 2812/98 (OJ L 349, 24.12.1998, p. 47).

⁽⁶⁾ Voir annexes V et VII du règlement (CEE) n° 2456/93 de la Commission (JO L 225 du 4.9.1993, p. 4). Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2812/98 (JO L 349 du 24.12.1998, p. 47).

⁽⁷⁾ Cfr. allegato V e VII del regolamento (CEE) n. 2456/93 della Commissione (GU L 225 del 4.9.1993, pag. 4), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2812/98 (GU L 349 del 24.12.1998, pag. 47).

⁽⁸⁾ Zie de bijlagen V en VII van Verordening (EEG) nr. 2456/93 van de Commissie (PB L 225 van 4.9.1993, blz. 4), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 2812/98 (PB L 349 van 24.12.1998, blz. 47).

⁽⁹⁾ Ver anexos V e VII do Regulamento (CEE) n.º 2456/93 da Comissão (JO L 225 de 4.9.1993, p. 4). Regulamento com a última redacção que lhe foi dada pelo Regulamento (CE) n.º 2812/98 (JO L 349 de 24.12.1998, p. 47).

⁽¹⁰⁾ Katso komission asetuksen (ETY) N:o 2456/93 (EYVL L 225, 4.9.1993, s. 4), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 2812/98 (EYVL L 349, 24.12.1998, s. 47) liitteet V ja VII.

⁽¹¹⁾ Se bilagorna V och VII i kommissionens förordning (EEG) nr 2456/93 (EGT L 225, 4.9.1993, s. 4), senast ändrad genom förordning (EG) nr 2812/98 (EGT L 349, 24.12.1998, s. 47).

- (²) Precio aplicable a la transformación exclusivamente en los productos A contemplados en el apartado 2 del artículo 3.
- (²) Pris udelukkende for forarbejdning til A-produkter som omhandlet i artikel 3, stk. 2.
- (²) Geltender Preis nur für die Verarbeitung zu A-Erzeugnissen gemäß Artikel 3 Absatz 2.
- (²) Τιμή που εφαρμόζεται για τη μεταποίηση, μόνο σε προϊόντα Α που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 2.
- (²) Price applying for processing solely into A products as referred to in Article 3(2).
- (²) Prix applicable uniquement pour la transformation en produits A visés à l'article 3, paragraphe 2.
- (²) Prezzo applicabile unicamente per la trasformazione in prodotti A di cui all'articolo 3, paragrafo 2.
- (²) Prijs uitsluitend voor verwerking tot de in artikel 3, lid 2, bedoelde A-producten.
- (²) Preço aplicável para a transformação apenas em produtos A referidos no n.º 2 do artigo 3.º
- (²) Hinta, jota sovelletaan jalostettaessa ainoastaan 3 artiklan 2 kohdassa tarkoitetuiksi A-luokan tuotteiksi.
- (²) Pris för bearbetning endast till A-produkter i enlighet med artikel 3.2.
- (³) Precio aplicable a la transformación en los productos B contemplados en el apartado 3 del artículo 3, o en una mezcla de productos A y productos B.
- (³) Pris for forarbejdning til B-produkter som omhandlet i artikel 3, stk. 3, eller en blanding af A- og B-produkter.
- (³) Geltender Preis für die Verarbeitung zu B-Erzeugnissen gemäß Artikel 3 Absatz 3 oder eine Mischung aus A- und B-Erzeugnissen.
- (³) Τιμή που εφαρμόζεται για τη μεταποίηση σε προϊόντα Β που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 3, ή σε μείγμα προϊόντων Α και προϊόντων Β.
- (³) Price applying for processing into B products as referred to in Article 3(3) or a mix of A products and B products.
- (³) Prix applicable pour la transformation en produits B visés à l'article 3, paragraphe 3, ou pour un mélange de produits A et de produits B.
- (³) Prezzo applicabile per la trasformazione in prodotti B di cui all'articolo 3, paragrafo 3, o per un miscuglio di prodotti A e di prodotti B.
- (³) Prijs voor verwerking tot de in artikel 3, lid 3, bedoelde B-producten of tot een mengeling van A-producten en B-producten.
- (³) Preço aplicável para a transformação em produtos B referidos no n.º 3 do artigo 3.º, ou uma mistura de produtos A e produtos B.
- (³) Hinta, jota sovelletaan jalostettaessa 3 artiklan 3 kohdassa tarkoitetuiksi B-luokan tuotteiksi, tai A- ja B-luokan tuotteiden seokseksi.
- (³) Pris för bearbetning till B-produkter i enlighet med artikel 3.3 eller en blandning av A- och B-produkter.
-

ANEXO II — BILAG II — ANHANG II — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II — ANNEX II — ANNEXE II — ALLEGATO II —
BIJLAGE II — ANEXO II — LIITE II — BILAGA II

**Direcciones de los organismos de intervención — Interventionsorganernes adresser — Anschriften der
Interventionsstellen — Διευθύνσεις των οργανισμών παρεμβάσεως — Addresses of the intervention agen-
cies — Adresses des organismes d'intervention — Indirizzi degli organismi d'intervento — Adressen van
de interventiebureaus — Endereços dos organismos de intervenção — Interventioelinten osoitteet —
Interventionsorganens adresser**

BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND

Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE)
Postfach 180203, D-60083 Frankfurt am Main
Adickesallee 40
D-60322 Frankfurt am Main
Tel.: (49) 69 1564-704/772; Telex: 411727; Telefax: (49) 69 15 64-790/791

ESPAÑA

FEGA (Fondo Español de Garantía Agraria)
Beneficencia, 8
E-28005 Madrid
Tel.: (34) 913 47 65 00/913 47 63 10; télex: FEGA 23427 E/FEGA 41818 E;
fax: (34) 915 21 98 32/915 22 43 87

UNITED KINGDOM

Intervention Board Executive Agency
Kings House
33, Kings Road
Reading RG1 3BU
Berkshire
United Kingdom
Tel. (01-189) 58 36 26
Fax (01-189) 56 67 50

FRANCE

OFIVAL
80, avenue des Terroirs-de-France
F-75607 Paris Cedex 12
Téléphone: (33-1) 44 68 50 00; télex: 215330; télécopieur: (33-1) 44 68 52 33

IRELAND

Department of Agriculture and Food
Johnstown Castle Estate
Country Wexford
Ireland
Tel. (353-53) 634 00
Fax (353-53) 428 42

REGOLAMENTO (CE) N. 2128/1999 DELLA COMMISSIONE**del 6 ottobre 1999****relativo alla vendita, nell'ambito di una procedura di gara, di carni bovine detenute da taluni organismi d'intervento e destinate alla produzione di carni macinate**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1633/98 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) l'applicazione delle misure d'intervento nel settore delle carni bovine ha determinato la formazione di scorte in vari Stati membri; per evitare un prolungamento eccessivo dell'ammasso, è opportuno mettere in vendita una parte di queste scorte mediante una procedura di gara ai fini della produzione di carni macinate;
- (2) per garantire un'efficace gestione dei mercati, la possibilità di vendere scorte d'intervento dev'essere estesa ai produttori di carni macinate riconosciuti ai sensi dell'articolo 8 della direttiva 94/65/CE del Consiglio, del 14 dicembre 1994, che stabilisce i requisiti applicabili all'immissione sul mercato di carni macinate e di preparazioni di carni ⁽³⁾;
- (3) occorre assoggettare tale vendita alle norme stabilite dal regolamento (CEE) n. 2173/79 della Commissione ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2417/95 ⁽⁵⁾, in particolare i titoli II e III, fatte salve determinate eccezioni connesse all'uso particolare al quale i prodotti sono destinati;
- (4) per garantire una procedura di gara regolare e uniforme, si dovrebbero adottare determinate misure oltre a quelle indicate all'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2173/79;
- (5) è opportuno prevedere deroghe al disposto dell'articolo 8, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CEE) n. 2173/79, tenuto conto delle difficoltà amministrative che l'applicazione di tale disposto crea negli Stati membri interessati;
- (6) le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Si procede alla vendita di circa 1 500 tonnellate di carni bovine disossate, detenute dall'organismo d'intervento del Regno Unito.

⁽¹⁾ GU L 148 del 28.6.1968, pag. 24.

⁽²⁾ GU L 210 del 28.7.1998, pag. 17.

⁽³⁾ GU L 368 del 31.12.1994, pag. 10.

⁽⁴⁾ GU L 251 del 5.10.1979, pag. 12.

⁽⁵⁾ GU L 248 del 14.10.1995, pag. 39.

Nell'allegato I figurano informazioni dettagliate in merito alle quantità.

2. Fatte salve le disposizioni previste dal presente regolamento, i prodotti di cui al paragrafo 1 sono venduti conformemente alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 2173/79, in particolare i titoli II e III.

Articolo 2

1. In deroga agli articoli 6 e 7 del regolamento (CEE) n. 2173/79, le disposizioni e gli allegati del presente regolamento valgono come bando generale di gara.

Gli organismi d'intervento interessati redigono un bando di gara nel quale sono indicati fra l'altro:

a) i quantitativi di carni bovine messe in vendita,

b) il termine e il luogo di presentazione delle offerte.

2. Gli interessati possono richiedere le informazioni relative ai quantitativi disponibili e ai luoghi in cui i prodotti sono immagazzinati agli indirizzi indicati nell'allegato II del presente regolamento. Gli organismi d'intervento procedono inoltre all'affissione, nelle loro sedi, del bando di gara di cui al paragrafo 1 e possono effettuare pubblicazioni complementari.

3. Per ogni prodotto menzionato nell'allegato I gli organismi d'intervento interessati vendono innanzitutto le carni immagazzinate da più tempo. Tuttavia, per garantire una migliore gestione delle scorte e previa informazione della Commissione, gli Stati membri possono accettare solo determinati depositi o parti di depositi frigoriferi per la consegna delle carni vendute nell'ambito del presente regolamento.

4. Sono prese in considerazione soltanto le offerte pervenute agli organismi d'intervento interessati entro le ore 12.00 del 22 ottobre 1999.

5. In deroga al disposto dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2173/79, l'offerta dev'essere presentata all'organismo d'intervento interessato in plico chiuso sul quale deve essere indicato il riferimento al regolamento di cui trattasi. Il plico chiuso non deve essere aperto dall'organismo d'intervento prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte di cui al paragrafo 4.

6. In deroga al disposto dell'articolo 8, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CEE) n. 2173/79, le offerte non recano l'indicazione del deposito frigorifero o dei depositi frigoriferi in cui sono immagazzinati i prodotti.

Articolo 3

1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione le offerte ricevute entro e non oltre il giorno lavorativo successivo alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte.
2. Dopo l'esame delle offerte ricevute, si procede alla fissazione di un prezzo minimo di vendita per ogni prodotto, oppure si decide di non dare seguito alla gara.

Articolo 4

1. L'offerta è valida soltanto se presentata da, o a nome di, uno stabilimento riconosciuto ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 94/65/CE in qualità di produttore di carni macinate o preparazioni a base di carni macinate. Per l'applicazione del presente paragrafo, gli Stati membri si scambiano le informazioni eventualmente necessarie.
2. L'offerta dev'essere accompagnata:
 - dall'impegno scritto dell'offerente di utilizzare tutte le carni per la produzione di carni macinate definite all'articolo 2, paragrafo 2, lettere a) e b), della direttiva 94/65/CE entro cinque mesi a decorrere dalla data di conclusione del contratto di vendita con l'organismo d'intervento;
 - dall'indicazione precisa dello stabilimento o degli stabilimenti dell'offerente in cui saranno prodotte le carni macinate.
3. I concorrenti di cui al paragrafo 1 possono delegare per iscritto un mandatario a prendere in consegna i prodotti da essi acquistati. In tal caso, il mandatario presenta le offerte dei concorrenti da lui rappresentati unitamente alla delega scritta di cui sopra.
4. Gli acquirenti e i mandatarî di cui ai paragrafi precedenti tengono una contabilità aggiornata che consenta di determinare la destinazione e l'utilizzazione dei prodotti, in particolare per controllare la corrispondenza tra i quantitativi dei prodotti acquistati e i quantitativi di carni macinate prodotti. Per la sorveglianza amministrativa, l'organismo d'intervento detentore dei prodotti trasmette eventualmente all'autorità competente dello Stato membro in cui sarà prodotta la carne macinata una copia autenticata del contratto di vendita.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 ottobre 1999.

Articolo 5

1. La macinazione delle carni acquistate in applicazione del presente regolamento deve avvenire entro cinque mesi dalla data di conclusione del contratto di vendita.
2. La documentazione comprovante il rispetto della disposizione di cui al paragrafo 1 deve essere fornita all'autorità competente dello Stato membro nel quale è prodotta la carne macinata entro sette mesi dalla data di conclusione del contratto di vendita.

Articolo 6

Gli Stati membri predispongono un sistema di controlli fisici e documentali per garantire che tutta la carne venga macinata conformemente alle disposizioni dell'articolo 5, paragrafo 1.

A tal fine i trasformatori debbono essere in grado di dimostrare, in qualsiasi momento, l'identità e l'impiego delle carni mediante un'adeguata contabilità di produzione.

Articolo 7

1. L'importo della cauzione di cui all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2173/79 è fissato a 12 EUR/100 kg.
2. La cauzione intesa a garantire la macinazione dei prodotti è versata presso l'autorità competente dello Stato membro nel quale avviene la macinazione prima della presa in consegna della carne.

L'importo è pari alla differenza in euro tra il prezzo offerto per tonnellata e 1 700 EUR.

La macinazione di tutte le carni acquistate costituisce un'esigenza principale, ai sensi dell'articolo 20 del regolamento (CEE) n. 2220/85 della Commissione ⁽¹⁾.

Articolo 8

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 205 del 3.8.1985, pag. 5.

ANEXO I — BILAG I — ANHANG I — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I — ANNEX I — ANNEXE I — ALLEGATO I — BIJLAGE I —
ANEXO I — LIITE I — BILAGA I

Estado miembro	Productos (1)	Cantidad aproximada (toneladas)
Medlemsstat	Produkter (1)	Tilnærmet mængde (tons)
Mitgliedstaat	Erzeugnisse (1)	Ungefähre Mengen (Tonnen)
Κράτος μέλος	Προϊόντα (1)	Κατά προσέγγιση ποσότητα (τόνοι)
Member State	Products (1)	Approximate quantity (tonnes)
État membre	Produits (1)	Quantité approximative (tonnes)
Stato membro	Prodotti (1)	Quantità approssimativa (tonnellate)
Lidstaat	Producten (1)	Hoeveelheid bij benadering (ton)
Estado-Membro	Produtos (1)	Quantidade aproximada (toneladas)
Jäsenvaltio	Tuotteet (1)	Arvioitu määrä (tonneina)
Medlemsstat	Produkter (1)	Ungefärlig kvantitet (ton)

Carne deshuesada — Udøbet kød — Fleisch ohne Knochen — Κρέατα χωρίς κόκαλα — Boneless beef — Viande désossée — Carni senza osso — Vlees zonder been — Carne desossada — Luuton naudanliha — Benfritt kött

UNITED KINGDOM	— Intervention flank (INT 18)	500
	— Intervention shoulder (INT 22)	500
	— Intervention brisket (INT 23)	500

(1) Véanse los anexos V y VII del Reglamento (CEE) n.º 2456/93 de la Comisión (DO L 225 de 4.9.1993, p. 4), cuya última modificación la constituye el Reglamento (CE) n.º 2812/98 (DO L 349 de 24.12.1998, p. 47).

(1) Se bilag V og VII til Kommissionens forordning (EØF) nr. 2456/93 (EFT L 225 af 4.9.1993, s. 4), senest ændret ved forordning (EF) nr. 2812/98 (EFT L 349 af 24.12.1998, s. 47).

(1) Vgl. Anhänge V und VII der Verordnung (EWG) Nr. 2456/93 der Kommission (ABl. L 225 vom 4.9.1993, S. 4), zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 2812/98 (ABl. L 349 vom 24.12.1998, S. 47).

(1) Βλέπε παραρτήματα V και VII του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2456/93 της Επιτροπής (ΕΕ L 225 της 4.9.1993, σ. 4), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2812/98 (ΕΕ L 349 της 24.12.1998, σ. 47).

(1) See Annexes V and VII to Commission Regulation (EEC) No 2456/93 (OJ L 225, 4.9.1993, p. 4), as last amended by Regulation (EC) No 2812/98 (OJ L 349, 24.12.1998, p. 47).

(1) Voir annexes V et VII du règlement (CEE) n.º 2456/93 de la Commission (JO L 225 du 4.9.1993, p. 4). Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n.º 2812/98 (JO L 349 du 24.12.1998, p. 47).

(1) Cfr. allegati V e VII del regolamento (CEE) n. 2456/93 della Commissione (GU L 225 del 4.9.1993, pag. 4), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2812/98 (GU L 349 del 24.12.1998, pag. 47).

(1) Zie de bijlagen V en VII bij Verordening (EEG) nr. 2456/93 van de Commissie (PB L 225 van 4.9.1993, blz. 4), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 2812/98 (PB L 349 van 24.12.1998, blz. 47).

(1) Ver anexos V e VII do Regulamento (CEE) n.º 2456/93 da Comissão (JO L 225 de 4.9.1993, p. 4). Regulamento com a última redacção que lhe foi dada pelo Regulamento (CE) n.º 2812/98 (JO L 349 de 24.12.1998, p. 47).

(1) Katso komission asetuksen (ETY) N:o 2456/93 (EYVL L 225, 4.9.1993, s. 4), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 2812/98 (EYVL L 349, 24.12.1998, s. 47) liitteet V ja VII.

(1) Se bilagorna V och VII i förordning (EEG) nr 2456/93 (EGT L 225, 4.9.1993, s. 4), senast ändrad genom förordning (EG) nr 2812/98 (EGT L 349, 24.12.1998, s. 47).

ANEXO II — BILAG II — ANHANG II — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II — ANNEX II — ANNEXE II — ALLEGATO II —
BIJLAGE II — ANEXO II — LIITE II — BILAGA II

**Direcciones de los organismos de intervención — Interventionsorganernes adresser — Anschriften der
Interventionsstellen — Διευθύνσεις των οργανισμών παρεμβάσεως — Addresses of the intervention agencies —
Adresses des organismes d'intervention — Indirizzi degli organismi d'intervento — Adressen van de
interventiebureaus — Endereços dos organismos de intervenção — Interventioelinten osoitteet — Inter-
ventionsorganens adresser**

UNITED KINGDOM

Intervention Board Executive Agency
Kings House
33, Kings Road
Reading RG1 3BU
Berkshire
United Kingdom
Tel. (01-189) 58 36 26
Fax (01-189) 56 67 50

REGOLAMENTO (CE) N. 2129/1999 DELLA COMMISSIONE**del 6 ottobre 1999****relativo alle offerte presentate nell'ambito della gara per bovini messi in vendita di cui al regolamento (CE) n. 2018/1999**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1633/98⁽²⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 3,

- (1) considerando che alcuni quantitativi di carni bovine fissati dal regolamento (CE) n. 2018/1999 della Commissione⁽³⁾ sono stati messi in vendita mediante gare periodiche;
- (2) considerando che, a norma dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2173/79 della Commissione⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2417/95⁽⁵⁾, i prezzi minimi di vendita eventuali per le carni messe in vendita mediante gara debbono essere fissati tenuto conto delle offerte ricevute; che, per la gara di cui all'arti-

colo 2, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 2018/1999, le offerte ricevute non consentono di fissare prezzi minimi;

- (3) considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Non è dato alcun seguito alle offerte presentate nell'ambito della gara di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 2018/1999.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 7 ottobre 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 ottobre 1999.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 148 del 28.6.1968, pag. 24.

⁽²⁾ GU L 210 del 28.7.1998, pag. 17.

⁽³⁾ GU L 249 del 22.9.1999, pag. 9.

⁽⁴⁾ GU L 251 del 5.10.1979, pag. 12.

⁽⁵⁾ GU L 248 del 14.10.1995, pag. 39.

REGOLAMENTO (CE) N. 2130/1999 DELLA COMMISSIONE
del 6 ottobre 1999
che modifica i dazi all'importazione nel settore del riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2072/98 ⁽²⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1503/96 della Commissione, del 29 luglio 1996, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, per quanto riguarda i dazi all'importazione nel settore del riso ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2831/98 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) i dazi all'importazione nel settore del riso sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 2057/1999 della Commissione ⁽⁵⁾;

(2) l'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1503/96 prevede che, se nel corso del periodo di applicazione la media dei dazi all'importazione calcolata differisce di 10 EUR/t dal dazio fissato, occorre applicare un corrispondente aggiustamento; poiché si è verificata tale differenza, è necessario adattare i dazi all'importazione fissati dal regolamento (CE) n. 2057/1999,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati I e II del regolamento (CE) n. 2057/1999 sono sostituiti dagli allegati I e II del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 7 ottobre 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 ottobre 1999.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18.

⁽²⁾ GU L 265 del 30.9.1998, pag. 4.

⁽³⁾ GU L 189 del 30.7.1996, pag. 71.

⁽⁴⁾ GU L 351 del 29.12.1998, pag. 25.

⁽⁵⁾ GU L 255 del 30.9.1999, pag. 29.

ALLEGATO I

Dazi applicabili all'importazione di riso e di rotture di riso

(in EUR/t)

Codice NC	Dazio all'importazione ⁽¹⁾				
	Paesi terzi (esclusi ACP e Bangladesh) ⁽²⁾	ACP (¹) (²) (³)	Bangladesh (⁴)	Basmati India e Pakistan (⁵)	Egitto (⁶)
1006 10 21	(7)	76,44	111,06		173,10
1006 10 23	(7)	76,44	111,06		173,10
1006 10 25	(7)	76,44	111,06		173,10
1006 10 27	(7)	76,44	111,06		173,10
1006 10 92	(7)	76,44	111,06		173,10
1006 10 94	(7)	76,44	111,06		173,10
1006 10 96	(7)	76,44	111,06		173,10
1006 10 98	(7)	76,44	111,06		173,10
1006 20 11	212,31	69,97	101,82		159,23
1006 20 13	212,31	69,97	101,82		159,23
1006 20 15	212,31	69,97	101,82		159,23
1006 20 17	212,50	70,03	101,91	0,00	159,37
1006 20 92	212,31	69,97	101,82		159,23
1006 20 94	212,31	69,97	101,82		159,23
1006 20 96	212,31	69,97	101,82		159,23
1006 20 98	212,50	70,03	101,91	0,00	159,37
1006 30 21	(7)	146,86	212,59		341,25
1006 30 23	(7)	146,86	212,59		341,25
1006 30 25	(7)	146,86	212,59		341,25
1006 30 27	(7)	146,86	212,59		341,25
1006 30 42	(7)	146,86	212,59		341,25
1006 30 44	(7)	146,86	212,59		341,25
1006 30 46	(7)	146,86	212,59		341,25
1006 30 48	(7)	146,86	212,59		341,25
1006 30 61	(7)	146,86	212,59		341,25
1006 30 63	(7)	146,86	212,59		341,25
1006 30 65	(7)	146,86	212,59		341,25
1006 30 67	(7)	146,86	212,59		341,25
1006 30 92	(7)	146,86	212,59		341,25
1006 30 94	(7)	146,86	212,59		341,25
1006 30 96	(7)	146,86	212,59		341,25
1006 30 98	(7)	146,86	212,59		341,25
1006 40 00	(7)	45,38	(7)		105,00

(¹) Per le importazioni di riso originario degli Stati ACP, il dazio all'importazione si applica nel quadro del regime di cui ai regolamenti (CE) n. 1706/98 del Consiglio (GU L 215 dell'1.8.1998, pag. 12) e (CE) n. 2603/97 della Commissione (GU L 351 del 23.12.1997, pag. 22), modificato.

(²) Ai sensi del regolamento (CEE) n. 1706/98, i dazi non sono applicati ai prodotti originari degli Stati ACP e importati direttamente nel dipartimento d'oltremare della Riunione.

(³) Il dazio all'importazione di riso nel dipartimento d'oltremare della Riunione è stabilito all'articolo 11, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 3072/95.

(⁴) Per le importazioni di riso, eccetto le rotture di riso (codice NC 1006 40 00), originario del Bangladesh il dazio all'importazione si applica nel quadro del regime di cui ai regolamenti (CEE) n. 3491/90 del Consiglio (GU L 337 del 4.12.1990, pag. 1) e (CEE) n. 862/91 della Commissione (GU L 88 del 9.4.1991, pag. 7), modificato.

(⁵) L'importazione di prodotti originari dei PTOM è esente dal dazio all'importazione, a norma dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE del Consiglio (GU L 263 del 19.9.1991, pag. 1), modificata.

(⁶) Per il riso semigreggio della varietà Basmati di origine indiana e pakistana, riduzione di 250 EUR/t [articolo 4 bis del regolamento (CE) n. 1503/96, modificato].

(⁷) Dazio doganale fissato nella tariffa doganale comune.

(⁸) Per le importazioni di riso di origine e provenienza egiziana, il dazio all'importazione si applica nel quadro del regime di cui ai regolamenti (CE) n. 2184/96 del Consiglio (GU L 292 del 15.11.1996, pag. 1) e (CE) n. 196/97 della Commissione (GU L 31 dell'1.2.1997, pag. 53).

ALLEGATO II

Calcolo dei dazi all'importazione nel settore del riso

	Risone	Tipo Indica		Tipo Japonica		Rotture
		Semigreggio	Lavorato	Semigreggio	Lavorato	
1. Dazio all'importazione (EUR/t)	(¹)	212,50	455,00	212,31	455,00	(¹)
2. Elementi di calcolo:						
a) Prezzo cif Arag (EUR/t)	—	317,07	263,99	348,59	320,78	—
b) Prezzo fob (EUR/t)	—	—	—	320,52	292,71	—
c) Noli marittimi (EUR/t)	—	—	—	28,07	28,07	—
d) Fonte	—	USDA	USDA	Operatori	Operatori	—

(¹) Dazio doganale fissato nella tariffa doganale comune.

REGOLAMENTO (CE) N. 2131/1999 DELLA COMMISSIONE**del 6 ottobre 1999****recante modifica del regolamento (CE) n. 2805/95 che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore vitivinicolo**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1677/1999 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 55, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) a norma dell'articolo 55 del regolamento (CEE) n. 822/87, nella misura necessaria per permettere l'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettere a) e b), del suddetto regolamento sulla base dei prezzi di questi prodotti nel commercio internazionale e entro i limiti previsti dagli accordi conclusi conformemente all'articolo 228 del trattato, la differenza tra tali prezzi e i prezzi comunitari può essere compensata da una restituzione all'esportazione;
- (2) conformemente all'articolo 56, paragrafo 3, del regolamento succitato, le restituzioni vengono fissate tenendo conto della situazione e delle prospettive di evoluzione:
 - sul mercato comunitario, dei prezzi dei prodotti interessati e delle disponibilità,
 - sul mercato internazionale, dei prezzi di questi prodotti;
- (3) occorre tener conto anche di altri criteri e obiettivi stabiliti dall'articolo 56, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 822/87; occorre considerare in particolare i limiti

previsti dagli accordi conclusi a norma dell'articolo 228 del trattato, in particolare quelli derivanti dagli accordi conclusi nell'ambito dei negoziati commerciali dell'Uruguay Round;

- (4) se si applicano le regole summenzionate all'attuale situazione di mercato, le restituzioni debbono essere fissate conformemente all'allegato del presente regolamento e occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 2805/95 della Commissione, del 5 dicembre 1995, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore vitivinicolo ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1937/98 ⁽⁴⁾, e prevede l'applicazione immediata di tale modifica;
- (5) il comitato di gestione per i vini non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CE) n. 2805/95 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 16 ottobre 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 ottobre 1999.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 84 del 27.3.1987, pag. 1.
⁽²⁾ GU L 199 del 30.7.1999, pag. 8.

⁽³⁾ GU L 291 del 6.12.1995, pag. 10.
⁽⁴⁾ GU L 252 del 12.9.1998, pag. 3.

ALLEGATO

«ALLEGATO

Codice NC	Codice prodotto	Per l'esportazione verso (!)	Restituzioni (EUR/hl)
2009 60 11 2009 60 19 2009 60 51 2009 60 71 2204 30 92 2204 30 94 2204 30 96 2204 30 98	9100	01	43,359 43,359 43,359 43,359 43,359 11,488 43,359 11,488
2204 21 79 2204 21 79 2204 21 83	9120 9220 9120	02 e 03 02 e 03	4,543
2204 21 79	9180	02	7,419
2204 21 80	9180	02	9,742
2204 21 79	9180	03	7,172
2204 21 80	9180	03	9,419
2204 21 79	9280	02	8,685
2204 21 80	9280	02	11,406
2204 21 79	9280	03	8,396
2204 21 80	9280	03	11,027
2204 21 83	9180	02	10,132
2204 21 84	9180	02	13,307
2204 21 83	9180	03	9,795
2204 21 84	9180	03	12,865
2204 21 79	9910	02 e 03	4,543
2204 21 94 2204 21 98	9910	02 e 03	14,250
2204 29 62 2204 29 64 2204 29 65 2204 29 83	9120	02 e 03	4,543
2204 29 62 2204 29 64 2204 29 65	9220	02 e 03	4,543
2204 29 62 2204 29 64 2204 29 65	9180	02	7,419
2204 29 71 2204 29 72 2204 29 75	9180	02	9,742

Codice NC	Codice prodotto	Per l'esportazione verso (*)	Restituzioni (EUR/hl)
2204 29 62 2204 29 64 2204 29 65	9180	03	7,172
2204 29 71 2204 29 72 2204 29 75	9180	03	9,419
2204 29 62 2204 29 64 2204 29 65	9280	02	8,685
2204 29 71 2204 29 72 2204 29 75	9280	02	11,406
2204 29 62 2204 29 64 2204 29 65	9280	03	8,396
2204 29 71 2204 29 72 2204 29 75	9280	03	11,027
2204 29 83	9180	02	10,132
2204 29 84	9180	02	13,307
2204 29 83	9180	03	9,795
2204 29 84	9180	03	12,865
2204 29 62 2204 29 64 2204 29 65	9910	02 e 03	4,543
2204 29 94 2204 29 98	9910	02 e 03	14,250

(*) Le destinazioni sono le seguenti:

01 — Libia — Nigeria — Camerun — Gabon,

— Arabia Saudita — Emirati arabi uniti — India — Thailandia — Vietnam — Indonesia — Malaysia — Brunei — Singapore —
Filippine — Cina — Hong Kong SAR — Corea del Sud — Giappone — Taiwan — Guinea Equatoriale.

02 Tutti i paesi del continente africano, ad eccezione di:

— Algeria,
— Marocco,
— Tunisia,
— Angola,
— Sudafrica.

03 Tutte le destinazioni, ad eccezione di:

— Africa,
— America,
— Australia,
— Bosnia-Erzegovina,
— Croazia,
— Cipro,
— Israele,
— Repubbliche di Serbia e di Montenegro,
— Slovenia,
— Svizzera,
— ex Repubblica iugoslava di Macedonia,
— Turchia,
— Ungheria,
— Bulgaria,
— Romania.»

REGOLAMENTO (CE) N. 2132/1999 DELLA COMMISSIONE
del 6 ottobre 1999
che modifica il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1253/1999 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 8,

- (1) considerando che il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali è stato fissato dal regolamento (CE) n. 2063/1999 della Commissione ⁽³⁾;
- (2) considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine odierni e tenendo conto dell'evoluzione prevedibile del mercato, è necessario modificare il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali, attualmente in vigore;

- (3) considerando che il correttivo deve essere fissato secondo la stessa procedura; che nell'intervallo tra una fissazione e l'altra esso può essere modificato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il correttivo applicabile alle restituzioni fissate in anticipo per le esportazioni dei prodotti previsti dall'articolo 1, paragrafo 1, lettere a), b) e c) del regolamento (CEE) n. 1766/92, a eccezione del malto, è modificato conformemente all'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 7 ottobre 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 ottobre 1999.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 18.

⁽³⁾ GU L 256 dell'1.10.1999, pag. 8.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 6 ottobre 1999, che modifica il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali

(EUR/t)

Codice prodotto	Destinazione ⁽¹⁾	Corrente 10	1° term. 11	2° term. 12	3° term. 1	4° term. 2	5° term. 3	6° term. 4
1001 10 00 9200	—	—	—	—	—	—	—	—
1001 10 00 9400	01	0	-1,00	-2,00	-3,00	-4,00	—	—
1001 90 91 9000	—	—	—	—	—	—	—	—
1001 90 99 9000	04	0	0	0	-2,50	-3,50	-3,50	-3,50
	02	0	0	0	-2,50	-3,50	—	—
1002 00 00 9000	01	0	0	0	0	0	—	—
1003 00 10 9000	—	—	—	—	—	—	—	—
1003 00 90 9000	03	0	-25,00	-25,00	-25,00	-25,00	—	—
	02	0	0	0	0	0	—	—
1004 00 00 9200	—	—	—	—	—	—	—	—
1004 00 00 9400	01	0	0	0	0	0	—	—
1005 10 90 9000	—	—	—	—	—	—	—	—
1005 90 00 9000	01	—	—	—	—	—	—	—
1007 00 90 9000	—	—	—	—	—	—	—	—
1008 20 00 9000	—	—	—	—	—	—	—	—
1101 00 11 9000	—	—	—	—	—	—	—	—
1101 00 15 9100	01	0	0	0	-3,43	-4,80	—	—
1101 00 15 9130	01	0	0	0	-3,20	-4,48	—	—
1101 00 15 9150	01	0	0	0	-2,95	-4,13	—	—
1101 00 15 9170	01	0	0	0	-2,73	-3,82	—	—
1101 00 15 9180	01	0	0	0	-2,55	-3,57	—	—
1101 00 15 9190	—	—	—	—	—	—	—	—
1101 00 90 9000	—	—	—	—	—	—	—	—
1102 10 00 9500	01	0	0	0	0	0	—	—
1102 10 00 9700	—	—	—	—	—	—	—	—
1102 10 00 9900	—	—	—	—	—	—	—	—
1103 11 10 9200	01	0	0	0	0	0	—	—
1103 11 10 9400	01	0	0	0	0	0	—	—
1103 11 10 9900	—	—	—	—	—	—	—	—
1103 11 90 9200	01	0	0	0	0	0	—	—
1103 11 90 9800	—	—	—	—	—	—	—	—

⁽¹⁾ Le destinazioni sono identificate come segue:

01 tutti i paesi terzi,

02 altri paesi terzi,

03 Stati Uniti, Canada e Messico,

04 Mauritania, Mali, Niger, Senegal, Burkina-Faso, Gambia, Guinea-Bissau, Guinea, Capo Verde, Sierra Leone, Liberia, Costa d'Avorio, Ghana, Togo, Ciad, Repubblica centrafricana, Benin, Camerun, Guinea equatoriale, São Tomé e Príncipe, Gabon, Congo, Repubblica democratica del Congo, Ruanda, Burundi, Angola, Zambia, Malawi, Mozambico, Namibia, Botswana, Zimbabwe, Lesotho, Swaziland, Seicelle, Comore, Madagascar, Gibuti, Etiopia, Eritrea e Maurizio.

NB: Le zone sono quelle definite dal regolamento (CEE) n. 2145/92 della Commissione (GU L 214 del 30.7.1992, pag. 20), modificato.

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 27 settembre 1999

relativa alla conclusione della convenzione tra la Comunità europea e l'Ente soccorso e lavori delle Nazioni Unite per i profughi della Palestina nel Vicino Oriente (UNRWA), per gli anni 1999-2001

(1999/660/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare il combinato disposto degli articoli 181 e 300, paragrafo 3, primo comma,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽¹⁾,

considerando quanto segue:

- (1) la convenzione conclusa con l'Ente soccorso e lavori delle Nazioni Unite per i profughi della Palestina nel Vicino Oriente (UNRWA), approvata il 22 ottobre 1996 ⁽²⁾, è scaduta il 31 dicembre 1998;
- (2) l'assistenza comunitaria all'UNRWA rientra nella campagna di lotta contro la povertà nei paesi in via di sviluppo e contribuisce pertanto allo sviluppo economico e sociale sostenibile della popolazione beneficiaria e dei paesi ospitanti in cui essa vive;
- (3) occorre concludere una nuova convenzione con l'UNRWA affinché la Comunità possa continuare a fornire aiuti nel quadro di un programma globale che presenti una certa continuità;
- (4) la prosecuzione dell'aiuto alle attività dell'UNRWA dovrebbero contribuire al conseguimento degli obiettivi della Comunità enunciati nel paragrafo precedente,

DECIDE:

Articolo 1

È approvata, a nome della Comunità, la convenzione tra la Comunità europea e l'Ente soccorso e lavori delle Nazioni Unite per i profughi della Palestina nel Vicino Oriente (UNRWA), per gli anni 1999-2001.

Il testo della convenzione è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

L'esecuzione del programma di aiuti alimentari della Comunità all'UNRWA è disciplinata dalla procedura di cui al regolamento (CE) n. 1292/96 ⁽³⁾.

Articolo 3

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare le persone abilitate a firmare la convenzione al fine di impegnare la Comunità ⁽⁴⁾.

Articolo 4

La presente decisione ha effetto il giorno della sua adozione.

Fatto a Bruxelles, addì 27 settembre 1999.

Per il Consiglio

Il Presidente

K. HEMILÄ

⁽¹⁾ Parere espresso il 16 settembre 1999 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽²⁾ GU L 282 dell'1.11.1996, pag. 69.

⁽³⁾ GU L 166 del 5.7.1996, pag. 1.

⁽⁴⁾ La data di entrata in vigore della convenzione verrà pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee a cura del Segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea.

CONVENZIONE**tra la Comunità europea e l'Ente soccorso e lavori delle Nazioni Unite per i profughi della Palestina nel Vicino Oriente (UNRWA)***Articolo 1*

La Comunità europea (in appresso denominata «Comunità») conclude la presente convenzione con l'Ente soccorso e lavori delle Nazioni Unite per i profughi della Palestina nel Vicino Oriente (in appresso denominato «UNRWA») per confermare il suo impegno nel programma di assistenza all'UNRWA. Tale assistenza della durata di tre anni (1999-2001) si concretizzerà in contributi in denaro destinati ad essere utilizzati nell'ambito di programmi in materia di istruzione e sanità e contributi in materia o in denaro destinati ad essere utilizzati nel quadro del programma alimentare dell'UNRWA.

Questo impegno finanziario è subordinato alla disponibilità delle risorse di bilancio ed è eseguito in base alle prospettive finanziarie delle Comunità europee stabilite fino al 2006.

*Articolo 2***Contributo della Comunità**

1. La Comunità versa annualmente all'UNRWA un contributo in denaro per partecipare al finanziamento del programma di istruzione e del programma sanitario.

L'importo del contributo destinato al programma di istruzione è fissato a 32,45 milioni di euro nel 1999, 34,07 milioni di euro nel 2000 e 35,77 milioni di euro nel 2001.

L'importo del contributo per il programma sanitario è fissato a 5,88 milioni di euro nel 1999, 6,17 milioni di euro nel 2000 e 6,48 milioni di euro nel 2001.

2. Sulla base della valutazione annuale delle esigenze dei profughi, è prevista la possibilità di mobilitare altre risorse comunitarie per il programma alimentare dell'UNRWA per rispondere alle esigenze specifiche dei gruppi vulnerabili.

Gli importi, i quantitativi e le caratteristiche delle merci, dei contributi in denaro e dei servizi forniti e tutte le altre condizioni connesse con il sostegno a favore del programma alimentare dovranno rispettare le condizioni concordate in maniera separata, sulla base di richieste annuali dell'UNRWA.

*Articolo 3***Informazioni**

1. Prima dell'inizio di ciascun anno, l'UNRWA trasmette alla Comunità tutte le informazioni pertinenti per quanto concerne l'attuazione prevista dei programmi nonché le informazioni concernenti la distribuzione e l'utilizzo previsti del contributo comunitario.

Queste informazioni devono contenere in particolare una definizione chiara e precisa dei programmi e del bilancio pertinente dell'UNRWA, le priorità e gli stanziamenti di bilancio corrispondenti, nonché la struttura dei programmi specifici nel cui ambito sarà utilizzato il contributo della Comunità.

2. L'UNRWA informa la Comunità prima di procedere a qualsiasi modifica significativa eventualmente prevista nel quadro dei programmi dell'istruzione e della sanità dell'UNRWA.

Nel caso di eventuali modifiche sostanziali nel quadro dei programmi dell'istruzione e della sanità previsti dall'UNRWA durante il periodo di validità della presente convenzione, la Comunità si riserva il diritto di ritirare il suo accordo per quanto riguarda l'utilizzo dei fondi resi disponibili all'UNRWA nel quadro della convenzione, ai fini previsti. In tal caso la Comunità informerà debitamente l'UNRWA.

*Articolo 4***Accordi di pagamento e relazioni**

1. Il contributo della Comunità sarà utilizzato per i programmi nel settore dell'istruzione e della sanità, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1.

2. La Commissione erogherà ogni anno il contributo all'UNRWA come segue:

— 50 % dell'importo annuale di cui all'articolo 2 come anticipo del primo semestre, generalmente il 1° marzo dell'anno in questione, entro sessanta giorni dal ricevimento di una richiesta di pagamento e della documentazione di cui all'articolo 3, paragrafo 1;

— 45 % dell'importo annuale di cui all'articolo 2 come anticipo del secondo semestre, in genere il 1° ottobre dell'anno in questione, entro sessanta giorni dal ricevimento di una richiesta di pagamento e della prima relazione finanziaria trimestrale;

— il restante 5 % dell'importo annuale di cui all'articolo 2, entro sessanta giorni dal ricevimento delle relazioni annuali di cui all'articolo 5, paragrafo 2, e di una richiesta di pagamento.

3. La Commissione effettuerà i pagamenti in euro.

4. Fermo restando il calendario dei pagamenti di cui all'articolo 4, paragrafo 2, i pagamenti di norma saranno effettuati entro sessanta giorni dalla data di approvazione della documentazione pertinente. La Commissione fornirà la sua approvazione o eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla data di ricevimento di detti documenti.

*Articolo 5***Relazioni, verifica contabile e analisi**

1. L'UNRWA trasmette alla Commissione tutte le informazioni pertinenti richieste, concernenti i progressi compiuti nel quadro dell'esecuzione dei programmi dell'istruzione e della sanità in particolare con note di spese dettagliate, previsioni di bilancio delle spese future e le statistiche annuali dei suoi dipartimenti istruzione e sanità (UNRWA).

2. Ogni anno, e alla fine del periodo cui si applica la presente convenzione, dovranno essere preparate relazioni annuali sui programmi e sull'esecuzione dei programmi finanziati nel quadro della convenzione, compresa la verifica contabile del programma comprendente la parte finanziata dalla Comunità.

La relazione sulla gestione del programma alimentare in particolare dovrà indicare il numero, la categoria e l'ubicazione dei beneficiari nonché i servizi forniti, il costo dei programmi e l'impiego dei contributi in natura e in denaro della Comunità.

Articolo 6

Adeguamenti

Se necessario, durante il periodo di applicazione della convenzione, le parti, previo reciproco accordo, possono modificare alcuni elementi dei contributi altrimenti fissati dalla convenzione, sulla base di uno scambio di lettere tra la Comunità e l'UNRWA.

Entro la fine del 2000, gli sviluppi politici concernenti i profughi formeranno oggetto di esame delle parti e sarà svolta una valutazione dei piani eventualmente formulati dall'UNRWA e, in tal caso, la valutazione sarà applicata per il trasferimento delle funzioni all'Autorità palestinese o ad un altro ente.

Qualora, durante il periodo di applicazione della convenzione, alcune o tutte le funzioni dell'UNRWA siano trasferite all'Autorità palestinese o ad un altro ente, saranno effettuati gli adeguamenti necessari per i corrispondenti elementi del contributo comunitario destinato all'UNRWA nel quadro della convenzione, sulla base di uno scambio di lettere tra la Comunità e l'UNRWA.

Articolo 7

Controllo finanziario e visite

1. Le transazioni e i rendiconti finanziari saranno soggetti alle procedure di verifica contabile interne ed esterne stabilite dai regolamenti finanziari, dalle regole e dalle direttive dell'UNRWA. L'UNRWA presenterà alla Commissione europea una copia dei rendiconti finanziari oggetto di verifica.

2. L'UNRWA si impegna a:

- a) conservare i documenti finanziari e contabili relativi ai programmi finanziati dalla Comunità, e
- b) fornire su richiesta ai competenti organi della Comunità, tutte le informazioni finanziarie pertinenti, comprese le note di spesa riguardanti il programma/progetto, che sia eseguito dall'UNRWA o subappaltato.

3. Conformemente al regolamento finanziario della Comunità, la Commissione e la Corte dei conti possono predisporre controlli, anche in loco, relativi alle operazioni finanziate dalla Comunità.

4. L'UNRWA agevola le visite in loco dei rappresentanti della Comunità.

Articolo 8

Visibilità del contributo comunitario

1. L'UNRWA contribuirà alla visibilità dell'azione finanziata dalla Comunità, purché ciò non ostacoli il suo mandato, i principi di base o la sicurezza del personale.

2. Durante le azioni, l'UNRWA farà in modo di evidenziare il sostegno e il finanziamento forniti dalla Comunità presso i beneficiari, il pubblico e i mezzi di comunicazione e menzionerà il contributo nelle sue relazioni interne e annuali.

3. In tale ottica, l'UNRWA si impegna a presentare, nei casi opportuni, un piano di visibilità nel quadro dell'azione.

L'UNRWA si impegna a garantire che tutte le forniture, le attrezzature e qualsiasi altro materiale finanziato dalla Comunità, presentino il marchio CE di dimensioni e di visibilità analoghe a quelle del marchio UNRWA, tenendo conto delle disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo.

4. Le relazioni finali dovranno presentare la prova dell'attuazione delle attività avviate per garantire la visibilità appropriata.

5. Nei casi opportuni, gli obblighi concernenti la visibilità di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo, si applicano ai subappalti.

Articolo 9

Arbitrato

1. Le eventuali controversie o istanze concernenti l'interpretazione, l'applicazione o l'attuazione della presente convenzione, comprese la sua esistenza, validità o conclusione, che non possano essere composte in maniera amichevole tra le parti, saranno deferite per arbitrato ai sensi del regolamento arbitrale opzionale della Corte permanente di arbitrato per le organizzazioni internazionali e gli Stati, in vigore alla data della firma della presente convenzione.

2. È previsto un unico arbitro.

3. La lingua utilizzata durante l'arbitrato sarà l'inglese.

4. In assenza di accordo tra le due parti, l'ente arbitrale sarà designato dal presidente della Corte internazionale di giustizia, previa richiesta scritta presentata da una delle parti.

5. L'arbitro deciderà secondo i termini e le condizioni del contratto, sulla base dei principi giuridici generali, riconosciuti dagli Stati.

Articolo 10

Accordo sulle intese globali

Previo accordo nel quadro dei dibattiti tra le Nazioni Unite e la Commissione sulle intese globali che si applicano alla donazione di contributi volontari, le disposizioni pertinenti di tale accordo e la presente convenzione saranno riviste tempestivamente e saranno effettuate tutte le modifiche necessarie concordate dall'UNRWA e dalla Commissione alle disposizioni applicabili della presente convenzione.

*Articolo 11***Durata della convenzione**

La presente convenzione è conclusa per un periodo di tre anni civili (1999, 2000 e 2001).

Articolo 12

La presente convenzione è approvata dalle parti secondo le loro rispettive procedure.

La presente convenzione entra in vigore il primo giorno che segue la data in cui le parti hanno notificato la conclusione delle procedure di cui al primo paragrafo.

Articolo 13

La presente convenzione è redatta in duplice copia in lingua danese, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, svedese e tedesca, ciascun testo facendo ugualmente fede.

Hecho en Bruselas, el veintinueve de septiembre de mil novecientos noventa y nueve.

Udfærdiget i Bruxelles, den niogtyvende september nitten hundrede og nioghalvfems.

Geschehen zu Brüssel am neunundzwanzigsten September neunzehnhundertneunundneunzig.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις είκοσι εννέα Σεπτεμβρίου χίλια εννιακόσια ενενήντα εννέα.

Done at Brussels on the twenty-ninth day of September in the year one thousand nine hundred and ninety-nine.

Fait à Bruxelles, le vingt-neuf septembre mil neuf cent quatre-vingt dix-neuf.

Fatto a Bruxelles, addì ventinove settembre millenovecentonovantanove.


Gedaan te Brussel, de negenentwintigste september negentienhonderd negenennegentig.

Feito em Bruxelas, em vinte e nove de Setembro de mil novecentos e noventa e nove.

Tehty Brysselissä kahdentenkymmenentenäyhdeksäntenä päivänä syyskuuta vuonna tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäyhdeksän.

Som skedde i Bryssel den tjugonionde september nittonhundraiontio.

Por la Comunidad Europea
For Det Europæiske Fællesskab
Für die Europäische Gemeinschaft
Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα
For the European Community
Pour la Communauté européenne
Per la Comunità europea
Voor de Europese Gemeenschap
Pela Comunidade Europeia
Euroopan yhteisön puolesta
På Europeiska gemenskapens vägnar

A handwritten signature in black ink, appearing to read "St. Suter". The signature is written in a cursive style and is enclosed within a hand-drawn, irregular rectangular border.

Por el Organismo de Obras Públicas y Socorro de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina (UNRWA)
For De Forenede Nationers Hjelpeorganisation for Palæstinaflygtninge i Det Mellemste Østen (UNRWA)
Für das Hilfswerk der Vereinten Nationen für Palästinaflüchtlinge (UNRWA)
Για την Υπηρεσία Αρωγής και Έργων των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες της Παλαιστίνης (UNRWA)
For the United Nations Relief and Works Agency for Palestinian Refugees in the Near East (UNRWA)
Pour l'Office de secours et de travaux des Nations unies pour les réfugiés de Palestine (UNRWA)
Per l'Ente soccorso e lavori delle Nazioni Unite per i profughi della Palestina nel Vicino Oriente (UNRWA)
Voor de Organisatie van de Verenigde Naties voor hulpverlening aan Palestijnse vluchtelingen (UNRWA)
Pela Agência das Nações Unidas de Assistência aos Refugiados da Palestina (UNRWA)
Yhdistyneiden Kansakuntien palestiinalaispakolaisten avustus- ja työelimen (UNRWA) puolesta
På Förenta nationernas hjälporganisation för palestinaflyktingars (UNRWA) vägnar

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, cursive initial or set of initials followed by a horizontal line.

Informazione relativa all'entrata in vigore dell'accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Armenia, dall'altra

L'accordo di partenariato e di cooperazione concluso tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Armenia, dall'altra (GU L 239 del 9.9.1999, pag. 1), è entrato in vigore il 1° luglio 1999, in quanto l'iter delle notifiche relative all'espletamento delle procedure previste all'articolo 101, secondo comma dell'accordo, è stato portato a termine dalle parti il 31 maggio 1999.

Informazione relativa all'entrata in vigore dell'accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Azerbaigian, dall'altra

L'accordo di partenariato e di cooperazione concluso tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Azerbaigian, dall'altra (GU L 246 del 17.9.1999, pag. 46), è entrato in vigore il 1° luglio 1999, in quanto l'iter delle notifiche relative all'espletamento delle procedure previste all'articolo 104, secondo comma dell'accordo, è stato portato a termine dalle parti il 31 maggio 1999.

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 9 settembre 1999

recante modifica delle decisioni 79/491/CEE e 80/765/CEE che fissano il codice e le norme tipo relative alla trascrizione, in forma atta alla lettura meccanica, dei risultati delle indagini di base e delle indagini statistiche intermedie sulle superfici viticole

[notificata con il numero C(1999) 2703]

(1999/661/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 357/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, concernente le indagini statistiche sulle superfici viticole ⁽¹⁾, modificato da ultimo con regolamento (CE) n. 2329/98 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafi 2 e 4, l'articolo 5, paragrafi 5 e 6 e l'articolo 6, paragrafo 4,

- (1) considerando che il regolamento (CEE) n. 357/79 prevede segnatamente che gli Stati membri comunichino alla Commissione le informazioni raccolte nel quadro delle indagini di base ed intermedie sulle superfici viticole secondo un programma di tabelle ripartite per unità geografiche;
- (2) considerando che il regolamento (CE) n. 357/79 prevede che gli Stati membri che elaborano i risultati delle indagini sulle superfici viticole mediante sistemi informatici debbono comunicare detti risultati alla Commissione in forma atta alla lettura meccanica;
- (3) considerando che la Commissione ha fissato e codificato le unità geografiche sulle quali i risultati delle indagini viticole devono essere ripartite mediante decisione 79/491/CEE ⁽³⁾, per le indagini di base e la decisione 80/765/CEE ⁽⁴⁾, per le indagini intermedie;
- (4) considerando che, a motivo di talune modifiche delle unità geografiche all'interno degli Stati membri, si rivela necessario sostituire l'allegato II della decisione 79/

491/CEE nonché l'allegato II della decisione 80/765/CEE ai fini della trasmissione da parte degli Stati membri dei risultati delle indagini di base e intermedie sulle superfici viticole;

- (5) considerando che le misure contemplate dalla presente decisione risultano conformi al parere del comitato permanente della statistica agraria,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

A motivo delle modifiche delle unità geografiche all'interno degli Stati membri, l'allegato II della decisione 79/491/CEE nonché l'allegato II della decisione 80/765/CEE sono sostituiti dall'allegato alla presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 9 settembre 1999.

Per la Commissione

Yves-Thibault de SILGUY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 54 del 5.3.1979, pag. 124.

⁽²⁾ GU L 291 del 30.10.1998, pag. 2.

⁽³⁾ GU L 129 del 28.5.1979, pag. 9.

⁽⁴⁾ GU L 213 del 16.8.1980, pag. 34.

ALLEGATO

«ALLEGATO II

UNITÀ GEOGRAFICHE DI CUI ALL'ARTICOLO 4, PARAGRAFO 3, DEL REGOLAMENTO (CEE) N. 357/79 DEL CONSIGLIO

	Codice		Codice
REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA (regioni viticole)	100	Corrèze, Haute-Vienne	223
		Ain, Drôme, Isère, Loire, Rhône, Savoie, Haute-Savoie	224
		Cantal, Allier, Haute-Loire, Puy-de-Dôme	257
Ahr	101	Alpes-de-Haute-Provence, Hautes-Alpes, Alpes-Maritimes	225
Mittelrhein	102	Corse-du-Sud, Haute-Corse	258
Mosel-Saar-Ruwer	103		
Nahe	104	ITALIA	300
Rheinhessen	105	(province)	
Pfalz	106	Torino	301
Hessische Bergstraße	107	Vercelli	302
Rheingau	108	Novara	303
Württemberg	109	Cuneo	304
Baden	110	Asti	305
Franken	111	Alessandria	306
Saale-Unstrut	112	Biella	307
Sachsen	113	Verbano — Cusio — Ossola	308
		Aosta	309
FRANCIA (dipartimenti o gruppi di dipartimenti)	200	Imperia	310
		Savona	311
		Genova	312
Aude	201	La Spezia	313
Gard	202		
Hérault	203	Varese	314
Lozère	204	Como	315
Pyrénées-Orientales	205	Sondrio	316
Var	206	Milano	317
Vaucluse	207	Bergamo	318
Bouches-du-Rhône	208	Brescia	319
Gironde	209	Pavia	320
Gers	210	Cremona	321
Charente	211	Mantova	322
Charente-Maritime	212	Lecco	323
Ardèche	213	Lodi	324
Aisne	214	Bolzano-Bozen	325
Seine-et-Marne	215	Trento	326
Ardenne, Aube, Marne, Haute-Marne	250	Verona	327
Cher, Eure-et-Loir, Indre, Indre-et-Loire, Loir-et-Cher, Loiret	251	Vicenza	328
Côte-d'Or, Nièvre, Saône-et-Loire, Yonne	252	Belluno	329
Meurthe-et-Moselle, Meuse, Moselle, Vosges	253	Treviso	330
Bas-Rhin, Haut-Rhin	254	Venezia	331
Doubs, Jura, Haute-Saône, Territoire-de-Belfort	255	Padova	332
Loire-Atlantique, Maine-et-Loire, Sarthe, Vendée	256	Rovigo	333
Deux-Sèvres, Vienne	220	Pordenone	334
Dordogne, Landes, Lot-et-Garonne, Pyrénées-Atlantiques	221	Udine	335
Ariège, Aveyron, Haute-Garonne, Lot, Hautes-Pyrénées, Tarn, Tarn-et-Garonne	222	Gorizia	336
		Trieste	337

	Codice		Codice
Piacenza	338	Reggio di Calabria	388
Parma	339	Crotone	389
Reggio nell'Emilia	340	Vibo Valentia	390
Modena	341		
Bologna	342	Trapani	391
Ferrara	343	Palermo	392
Ravenna	344	Messina	393
Forlì	345	Agrigento	394
Rimini	346	Caltanissetta	395
		Enna	396
Massa Carrara	347	Catania	397
Lucca	348	Ragusa	398
Pistoia	349	Siracusa	399
Firenze	350		
Livorno	351	Sassari	400
Pisa	352	Nuoro	401
Arezzo	353	Cagliari	402
Siena	354	Oristano	403
Grosseto	355		
Prato	356	LUSSEMBURGO	500
Perugia	357	(costituisce un'unità geografica)	
Terni	358		
		GRECIA	600
Pesaro e Urbino	359		
Ancona	360	Ανατολική Μακεδονία, Θράκη	601
Macerata	361	Κεντρική Μακεδονία	602
Ascoli Piceno	362	Δυτική Μακεδονία	603
		Ήπειρος	604
Viterbo	363	Θεσσαλία	605
Rieti	364	Ιόνια Νησιά	606
Roma	365	Δυτική Ελλάδα	607
Latina	366	Στερεά Ελλάδα	608
Frosinone	367	Αττική	609
Caserta	368	Πελοπόννησος	610
Benevento	369	Βόρειο Αιγαίο	611
Napoli	370	Νότιο Αιγαίο	612
Avellino	371	Κρήτη	613
Salerno	372		
		SPAGNA	700
L'Aquila	373	(province o regioni autonome)	
Teramo	374		
Pescara	375	Galicia	701
Chieti	376	Principado de Asturias	702
		Cantabria	703
Campobasso	377	País Vasco A (provincia de Álava)	704
Isernia	378	País Vasco B (provincias de Guipúzcoa y Vizcaya)	705
Foggia	379	Navarra	706
Bari	380	La Rioja	707
Taranto	381	Aragón A (provincia de Zaragoza)	708
Brindisi	382	Aragón B (provincias de Huesca y Teruel)	709
Lecce	383	Cataluña A (provincia de Barcelona)	710
		Cataluña B (provincia de Tarragona)	711
Potenza	384	Cataluña C (provincias de Girona y Lleida)	712
Matera	385	Baleares	713
		Castilla y León A (provincia de Burgos)	714
Cosenza	386		
Catanzaro	387		

	Codice		Codice
Castilla y León B (provincia de León)	715	Andalucía D (provincia de Málaga)	734
Castilla y León C (provincia de Valladolid)	716	Andalucía E (provincias de Almería, Granada, Jaén y Sevilla)	735
Castilla y León D (provincia de Zamora)	717	Canarias	736
Castilla y León E (provincias de Ávila, Palencia, Salamanca, Segovia y Soria)	718	PORTOGALLO	800
Madrid	719	Entre Douro e Minho	801
Castilla-La Mancha A (provincia de Albacete)	720	Trás-os-Montes	802
Castilla-La Mancha B (provincia de Ciudad Real)	721	Beira Litoral	803
Castilla-La Mancha C (provincia de Cuenca)	722	Beira Interior	804
Castilla-La Mancha D (provincia de Guadalajara)	723	Ribatejo e Oeste	805
Castilla-La Mancha E (provincia de Toledo)	724	Alentejo	806
Comunidad Valenciana A (provincia de Alicante)	725	Algarve	807
Comunidad Valenciana B (provincia de Castellón)	726	Região Autónoma dos Açores	808
Comunidad Valenciana C (provincia de Valencia)	727	Região Autónoma da Madeira	809
Región de Murcia	728	AUSTRIA	900
Extremadura A (provincia de Badajoz)	729	Burgenland	901
Extremadura B (provincia de Cáceres)	730	Niederösterreich	902
Andalucía A (provincia de Cádiz)	731	Steiermark	903
Andalucía B (provincia de Córdoba)	732	Wien und die anderen Bundesländer	904
Andalucía C (provincia de Huelva)	733	REGNO UNITO	550»
		(costituisce un'unità geografica)	